

IL VALORE DEL BENE CULTURALE

Atti del ciclo di convegni
15 Aprile - 15 Dicembre 2021



In copertina:
Giardino e Palazzo Giusti a Verona



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE
DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

ADSI
Associazione Dimore Storiche Italiane

IL VALORE DEL BENE CULTURALE

CICLO DI CONVEGNI

15 APRILE – 15 DICEMBRE 2021

Con il contributo di



DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE,
RICERCA E
ISTITUTI CULTURALI



Con il sostegno di



Istituto
Italiano
dei Castelli
Sezione Veneto

bio|dry

Con il patrocinio di



ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA
DI VERONA



FEDERAZIONE
REGIONALE ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DEL VENETO

Ministero della Giustizia

F.O.A.V.

federazione
regionale
degli ordini
degli architetti
del veneto

Confartigianato
Imprese

RESTAURO

Padova 2022

Il valore del bene culturale

Promosso da:

*Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI)
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo*

Con il contributo di:

*Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura
Associazione Ville Venete
Istituto Italiano dei Castelli sezione Veneto
Ditta BioDry*

Con il patrocinio di:

*Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona
Federazione degli Ordini Dottori Agronomi e Forestali del Veneto, Confartigianato – Restauro.*

Ideazione: Giacomo di Thiene, Vincenzo Tinè

Coordinamento: Giacomo di Thiene, Giulio Gidoni, Fiorenzo Meneghelli, Vincenzo Tinè, Eufemia Piizzi

Organizzazione: Eufemia Piizzi

Comunicazione e ufficio stampa: Extra Lab

Allestimento tecnico e streaming: PA Service, H25

Redazione atti: Giovanni Battista Lanfranchi

Si ringraziano per la loro accoglienza e ospitalità i privati e gli enti proprietari di:

Palazzo e Giardino Giusti – Verona

Sede della Provincia di Rovigo – Rovigo

Foresteria di Villa Valmarana ai Nani – Vicenza

Sede della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza – Verona

Si ringraziano:

*Ordine degli Architetti di Verona per la messa a disposizione della piattaforma *streaming**

Tutti gli intervenuti per il loro generoso contributo

Volume prodotto in proprio da

Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) Sezione Veneto

Stampa

Copisteria Stecchini

Via Santa Sofia 58–62 35121 Padova (PD)

Finito di stampare il 28 aprile 2022

PRIMO INCONTRO

IL VALORE DEL BENE CULTURALE

In streaming, 15 aprile 2021

Cosa si intende per bene culturale e qual è il suo valore. Il bene culturale è testimonianza materiale del valore di una civiltà, che genera effetti positivi sull'ambiente circostante ed è la base di un'identità. Le dimore storiche costituiscono parte di quel patrimonio architettonico e artistico per cui l'Italia, "il Bel Paese", è famosa nel mondo. Il patrimonio culturale sono le città nelle quali viviamo, le chiese in cui entriamo, le case e i palazzi in cui abitiamo o che visitiamo. Quando si parla di patrimonio artistico, architettonico o paesaggistico è perché si riconosce in esso un valore intrinseco di bellezza, dato dalla unicità dell'opera costruita in un determinato contesto storico-culturale-territoriale, dalla qualità della sua costruzione e dall'armonia con cui tutti i vari elementi si combinano. Questa bellezza va preservata e per preservarla bisogna intraprendere una serie di operazioni che partono dalla conoscenza, perché si conserva solo ciò che si conosce e a cui si riconosce un "valore". Preservare il patrimonio storico artistico e architettonico significa preservare la propria identità.

Programma

Saluti

Francesca Briani, Assessore Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità Comune di Verona

Giulio Gidoni, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Veneto
Amedeo Margotto, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona

Introduzione ai lavori

Vincenzo Tinè, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Giacomo di Thiene, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane
Fiorenzo Meneghelli, Presidente Istituto Italiano dei Castelli – Veneto

Relazioni

Luciano Monti, Docente Luiss Guido Carli e condirettore scientifico della Fondazione Bruno Visentini

Il potenziale del patrimonio culturale privato

Giorgio Spaziani Testa, Presidente Nazionale Confedilizia
I borghi: azioni e iniziative per valorizzare il patrimonio immobiliare

Roberto Borgogno, Presidente Nazionale Confartigianato Restauro
Il Restauro dei Beni Culturali nei principi della Convenzione di Faro

Giordano Emo Capodilista, Vice Presidente Nazionale Confagricoltura
Paesaggi e agroalimentare: un binomio per lo sviluppo ed il benessere delle comunità rurali

Daniele Tarabini, CEO Wall & Wall Sagl
Umidità di risalita capillare: cause, danni e conseguenze

* * *

Francesca Briani, Assessore Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità Comune di Verona

Il Comune di Verona plaude all'organizzazione di un ciclo di convegni dedicati a "Il Valore del bene culturale" organizzato dall'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) in collaborazione con la Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

I *beni culturali* preservano la memoria di una comunità che, a sua volta, ha il dovere di tutelare, *rendere fruibili, conservare e valorizzare* i beni stessi. Essi si inseriscono nel paesaggio culturale che identifica i territori e che è frutto di un processo storico ove si integrano natura e umanità.

Verona è conosciuta per i suoi monumenti iconici: l'Arena, prima fra tutti, che nel 2019 è stata visitata da oltre ottocentomila persone, e la Casa di Giulietta (edificio di impianto trecentesco che fa parte del sistema museale civico), che il mito shakespeariano ha reso celebre nel mondo, unitamente al suo cortile, facendola diventare meta della quasi totalità dei turisti che giungono in città. Verona è nota anche per la sua identità di città dantesca, quest'anno vissuta appieno nei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, e inoltre per l'importante ruolo militare che ha ricoperto nella storia e che ci ha lasciato in eredità la straordinaria cinta muraria, che dovrà essere sempre più valorizzata così come merita, e infine per il Sistema dei Musei Civici, prezioso ed identitario, che narra il trascorrere della storia della città attraverso le collezioni d'arte.

Ma Verona è ancora più di questo, è un *museo a cielo aperto* che ne testimonia la storia bimillennaria attraverso *palazzi, chiese, monumenti e spazi verdi* di cui è ricca, un paesaggio culturale che ne determina l'*identità* e, di conseguenza, l'*unicità*.

Edifici storici e paesaggio naturale caratterizzano le nostre città e i loro territori, beni culturali di *proprietà pubblica e privata* che si integrano nel paesaggio urbano ed extra urbano.

Tutela, valorizzazione, conservazione e fruizione sono le azioni che *istituzioni, associazioni, proprietari* e detentori dei beni debbono porre in essere per preservare questo straordinario patrimonio storico e artistico al fine di trasmetterlo alle future generazioni nella propria integrità e bellezza.

Per raggiungere questo risultato è necessario che tutti gli interlocutori *dialoghino fra loro*, nel rispetto della legislazione vigente e delle rispettive competenze, per *promuovere* forme di valorizzazione e fruizione dei beni culturali

secondo modalità e strumenti anche innovativi che stimolino un nuovo approccio alla gestione dei beni stessi.

Nuova quindi, a mio parere, dovrà essere la relazione interistituzionale che sarà importante diventi sempre più stretta, così come nuova dovrà essere la relazione fra istituzioni e privati interessati per cercare *forme di collaborazione* volte ad ammorbidire le possibili rigidità amministrative e burocratiche che possono accrescere gli oneri a carico dei proprietari o dei detentori di beni soggetti a tutela.

È mia ferma volontà promuovere azioni di valorizzazione dei beni culturali che possano coinvolgere non solo il *patrimonio* pubblico, ma anche quello privato, protagonista a pieno titolo della storia della città e che come tale deve essere fatto conoscere soprattutto alle *generazioni più giovani* perché acquisiscano *consapevolezza del suo valore*.

Cito qui alcune iniziative che credo abbiano il merito di andare in questa direzione:

- la mostra diffusa “1321–2021 Dante a Verona”, che si sviluppa non solo all’interno dei Musei Civici, che ospiteranno tre mostre dedicate al Sommo Poeta, ma che conduce i visitatori lungo un percorso che si snoda attraverso la città dantesca con l’ausilio di una mappa che coinvolge beni e spazi pubblici e privati, laici ed ecclesiastici;
- l’iniziativa “Giardini Aperti” promossa dall’omonima associazione in collaborazione con il Comune di Verona, che svelerà al pubblico oltre trenta spazi verdi anche di proprietà di privati che volentieri apriranno i loro giardini per ospitare cittadini e turisti.

Un modo piacevole ed interessante di fruire del paesaggio culturale cittadino spingendosi oltre il centro storico strettamente inteso.

Chiudo con il sincero auspicio che il felice approccio multidisciplinare che caratterizza l’organizzazione di questo ciclo di convegni rappresenti un nuovo metodo di lavoro che non potrà che aiutare tutti noi a far conoscere e valorizzare nel modo migliore i beni culturali che abbiamo il privilegio di amministrare o di possedere.

Vincenzo Tinè, Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Vicenza e Rovigo

Per comprendere il significato propriamente civile dei *beni culturali* di proprietà privata è necessario rifarsi innanzitutto alla Costituzione, che all’*art. 9* statuisce che tutti i beni culturali — senza distinzione di regime dominicale, pubblico o privato — rappresentano il *patrimonio della Nazione* (non dello Stato), ovvero dell’intera comunità dei cittadini.

Già la Commissione Franceschini nel 1997 riconosceva l’*interesse pubblico* di tutti i beni culturali, e la dichiarazione dell’importante interesse culturale prevista dall’*art. 13* del Codice BCP è a tutti gli effetti una dichiarazione di pubblico interesse, che omologa i beni privati a quelli pubblici con l’unica

distinzione della gradazione dell'interesse necessario (“semplice” e non “importante” nel caso dei beni pubblici).

Da questa omologazione di fatto a beni pubblici e dal loro costituire proiezione identitaria dell'intera Nazione discende la tutela esclusiva dello Stato prevista dall'*art. 117* della Costituzione. Il riconoscimento come beni di interesse nazionale li pone, quindi, al di sopra delle logiche locali, riservando ad essi la *tutela speciale* assicurata dagli uffici statali delle Soprintendenze oggi Archeologia, belle arti e paesaggio. Limitandoci all'ambito privato, si tratta di oltre 50.000 beni immobili, che di fatto sono anche posti dalla legge al di sopra e aldilà delle prerogative dominicali dei proprietari. Una sostanziale riduzione delle facoltà tipiche della proprietà privata comporta per questi beni il *divieto di distruzione/demolizione*, l'*assoggettamento a specifica autorizzazione* di qualunque opera e lavoro, l'*obbligo di denuncia dell'alienazione* per l'esercizio dell'eventuale prelazione, fino all'eventuale esproprio, che è in qualche modo preordinato dalla dichiarazione di pubblico interesse.

Come ben noto ai soci ADSI che di questi beni oggettivamente “vincolati” sono quasi sempre proprietari, il profilo statico della tutela pubblica rappresenta un pesante fardello, tanto più avvertibile sotto il profilo dinamico, laddove il proprietario si ponga — come sempre più spesso avviene per ovvi motivi socio-economici — il problema di una riqualificazione sostenibile anche in termini economici.

Da questo punto di vista appare evidente un *disequilibrio tra la valorizzazione* prevista dalla norma per i *beni pubblici* e quella concretamente attuabile per i *beni privati*. Per quanto riguarda i beni pubblici il Codice BCP all'*art. 6* prevede un'iniziativa sia pubblica, sia privata ma solo per finalità sociali e non economiche, contemplando all'*art. 13* l'erogazione di specifici contributi finalizzati alla valorizzazione.

Per la *valorizzazione dei beni privati*, invece, se non può esservi alcuna imposizione da parte dello Stato — a differenza che per la tutela — nemmeno è prevista alcuna contribuzione, limitata solo ai lavori di restauro, che dopo oltre un decennio di sospensione sono tornati ad essere parzialmente sovvenzionati dal Ministero in conto capitale o in conto interessi. Anche dello strumento fiscale denominato “Art Bonus” è incongruamente esclusa l'applicazione a beni privati, tanto più incomprensibile laddove si prevedono margini di detrazione ancora più ampi per interventi di riqualificazione energetica, sismica e addirittura estetica (cd. “Bonus facciate”) degli immobili ordinari.

L'*unica forma possibile* di collaborazione statale è attualmente quella degli accordi tra Ministero della Cultura e privati proprietari. Un esempio nel territorio veronese, con caratteri di spiccata sperimentaltà, interessando beni di natura particolare e in specie archeologica, è quello in atto con i due soggetti proprietari dei terreni che ospitano la straordinaria *Villa dei Mosaici* di Negrar di Valpolicella. Con le due società vinicole proprietarie la Soprintendenza di Verona ha siglato accordi di partenariato pubblico-privato, ai sensi dell'*art. 112*, comma 4 del Codice BCP, che si estendono dalla fase della ricerca a

quella della conservazione/manutenzione, fino alla gestione e alla pubblica fruizione. Questa direzione dell'*accordo pubblico-privato* potrebbe essere utilmente percorsa anche per la valorizzazione di altre categorie di beni di natura monumentale, comportando idealmente una *riduzione degli oneri dei proprietari nella gestione a fronte di un incremento della pubblica fruizione*.

L'equilibrio da perseguirsi in questi casi dovrebbe essere quello tra valore meramente economico e valore cd. "di merito", ovvero contestuale e sociale, del bene in causa, riconoscendo quel *quid pluris* che proviene dal valore aggiunto e non di mera spendibilità, connaturato alla natura culturale.

Il Codice BCP, nelle sue più recenti formulazioni, appare orientato verso un evidente favore per i *modelli consensuali di valorizzazione*, con un significativo superamento di quella concezione meramente pubblicistica dei beni culturali che ha a lungo caratterizzato la tradizione italiana, impositiva e autoritaria, della tutela culturale.

Anche alla luce del principio di sussidiarietà e non di mera collaborazione tra pubblico e privato, statuito dalla Costituzione all'art. 118, comma 4, appare oggi possibile e anzi *necessario e urgente rivisitare profondamente il rapporto tra tutela e valorizzazione anche dei beni privati*. Del resto lo stesso Codice BCP preordina chiaramente la tutela alla valorizzazione, senza la quale la mera tutela perde di senso.

Il ruolo delle nuove Soprintendenze ABAP, che integrano i diversi profili specialistici (con l'incomprensibile esclusione ad oggi dei beni archivistici e bibliografici, riservati ad una residuale Soprintendenza di settore), deve, quindi, conformarsi ad un *modello integrato di tutela e valorizzazione*, superando quella funzione meramente autorizzativa di percorsi progettuali autonomi, spesso non accoglibili o accoglibili con pesanti riserve. Decisamente meglio affiancare la committenza, pubblica o privata che sia, in un percorso di restauro/riqualificazione finalizzato alla piena valorizzazione, anche economica, dei beni in questione. La condivisione estesa e trasparente di strategie globali e specifiche verrebbe, così, a collocarsi in un quadro di regia propriamente sistemica e non estemporanea del governo del territorio.

Ma anche per gli altri attori del processo di valorizzazione dei nostri beni culturali — inteso complessivamente, senza distinguere la fase conservativa da quella gestionale — è necessario un cambio di mentalità, che comporti:

- per i proprietari (pubblici e privati) una *maggiore consapevolezza* del loro peculiare valore;
- per i professionisti e le imprese di restauro una più chiara *qualificazione professionale* (in particolare per gli architetti, che necessitano della specializzazione in conservazione dei beni culturali, distinguendosi ormai chiaramente questo ruolo da quello dei progettisti o dei pianificatori);
- per le associazioni di categoria una più *organica referenzialità* (il ruolo di ADSI per i proprietari appare determinante in questo senso);
- per i cittadini una più forte determinazione a rivendicare quel *diritto alla fruizione* anche dei beni culturali privati a fronte di misure compensative

ulteriori rispetto alla mera contribuzione percentuale al restauro, che peraltro già prevede, seppur in forme molto disomogenee, un obbligo di pubblica fruizione.

Alla discussione di questi temi, tramite il confronto franco e diretto tra i diversi protagonisti, è destinato questo ciclo di convegni promosso da ADSI con la Soprintendenza ABAP di Verona e il concorso dei principali enti e associazioni professionali che intervengono nel complicato modello italiano di gestione dei beni culturali.

L'augurio è che da questo scambio provengano nuovi spunti per lo sviluppo di una più adeguata e — perchè no? — attualizzata *coscienza civile* del complesso di valori correlato ai beni culturali del nostro Paese.

Giacomo di Thiene, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane

L'importanza, la rilevanza e la complessità del Patrimonio Culturale è subito palese se si guarda quali sono le realtà che si sono aggregate attorno a questo ciclo di convegni.

Mancano i rappresentanti della filiera del turismo e degli eventi che gravitano attorno al patrimonio culturale. Una scelta determinata solo dal desiderio, condiviso con il Soprintendente Dott. Tiné, di affrontare il tema del “valore del bene culturale” innanzitutto dal punto di vista tecnico — sia esso architettonico, paesaggistico o legale. Punto di vista che costituisce la base essenziale per poter poi definire le “regole” che consentono di riutilizzare il patrimonio culturale, rispettandone la sua vocazione.

L'*Associazione Dimore Storiche Italiane* è un ente morale senza fini di lucro, fondato nel 1977 grazie all'iniziativa di un gruppo di proprietari di immobili di valore culturale, dotati di grande entusiasmo, capacità e di una certa lungimiranza. Erano consapevoli del fatto che il patrimonio storico architettonico privato costituisce un'ossatura fondamentale dell'intero patrimonio culturale, *la cui salvaguardia è elemento di interesse collettivo*: preservare il patrimonio storico-artistico significa preservare la propria identità che è base imprescindibile per costruire il nostro futuro.

In questo senso invito tutti a *riflettere sulla quantità di “mestieri”* che gravitano attorno a questo patrimonio: dalla filiera legata alla manutenzione di questi beni — rappresentata in questo ciclo di convegni da architetti, archeologi, agronomi e restauratori di intonaci ed affreschi piuttosto che di beni mobili quali quadri, arredi, tessuti e carta — alla filiera legata alla conoscenza (storici dell'arte, archivisti per esempio), a quella del turismo e dell'enogastronomia o a nuove professioni che stanno nascendo per meglio rispondere alle future esigenze legate alla gestione e alla valorizzazione di questi beni.

Tutti mestieri ed attività *indissolubilmente legate al territorio* in cui questi beni sono dislocati perché, per ora, i Castelli ed i Palazzi *non si possono delocalizzare* in Cina, Africa o Moldavia, come si fa con tante altre aziende.

Da qui nasce il *grido di allarme* davanti alla totale *assenza di provvedimenti governativi che vadano realmente a favore di questo patrimonio* dato che i vari Bonus, siano essi di natura energetica o di adeguamento sismico, di fatto li escludono.

Quest'ultimo punto dimostra a nostro avviso una *miopia* straordinaria del *legislatore*, che dimentica come l'*eccezionalità* del nostro Paese sia *data dal tessuto edilizio o paesaggistico*: piazza delle Erbe a Verona o piazza del Campo a Siena definiscono un elemento di attrazione ed un luogo di qualità a prescindere dal fatto che si entri in tutte le case e palazzi che vi si affacciano; così come avviene a Soave, a Marostica, o piuttosto che a Cividale del Friuli, Vipiteno o Altamura dove le case, i palazzi ed il paesaggio determinano la qualità dell'ambiente che si vive, la qualità di vita delle persone che ci abitano, il fattore di attrazione di quei luoghi.

Secondo l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, il 17% del patrimonio nazionale è di proprietà privata. In Veneto supera il 40%, e se si guarda alle sole ville venete distribuite tra Veneto e Friuli Venezia Giulia l'86% è di proprietà privata, il 9% di proprietà ecclesiastica e il 5% di proprietà pubblica. È quindi evidente che qualunque politica di conservazione e valorizzazione debba partire dal confronto con i proprietari, dalla comprensione delle loro esigenze per poter essere realmente efficace.

Vi sono più Dimore Storiche che Comuni. Pensiamo a Noventa Padovana, comune che da un lato è l'ultimo paese della Riviera del Brenta e dall'altro è l'immediata e qualificata periferia di Padova: si tratta di una località con meno di 12 mila abitanti, con un'estensione di circa 7 km quadrati, che comprende ben 15 ville di cui una pubblica. Il 54% delle Dimore Storiche si trova infatti in Comuni sotto i 20.000 abitanti, e di questo il 29% in quelli sotto i 5.000.

Se vogliamo che il *patrimonio culturale* diventi effettivo *perno della ripartenza*, vanno ripensate le strategie di conservazione e valorizzazione. Bisogna riconoscere il ruolo delle Soprintendenze — rispetto agli altri enti e all'intero processo decisionale — e con loro definire le più efficaci politiche di tutela e valorizzazione, per far sì che i *beni culturali* possano tornare ad essere dei *centri di produzione* di un qualche interesse sia esso culturale, artistico, turistico, enogastronomico.

In ognuno di questi progetti va innanzitutto valutata la *vocazione del bene*¹. Da qui può partire il confronto tra progetto architettonico e progetto econo-

¹ Nell'ipotesi del riuso, va indagata quale sia la "vocazione" del bene, ovvero analizzare il bene dal punto di vista tipologico e culturale, verificare lo stato di conservazione e di degrado (materiali, strutture), per arrivare a capire la strategia di valorizzazione in grado di rendere il bene centro di attrazione e/o polo di produzione e quindi restituirlo alla collettività. Un edificio storico per riuscire a sopravvivere dev'essere *usato*. L'uso dev'essere compatibile con le caratteristiche del bene culturale, ma allo stesso tempo deve poter assolvere a delle funzioni che ne garantiscano la manutenzione.

mico, necessario per arrivare ad un risultato che consenta di *conservare* il monumento, perché si conserva solo ciò che si usa e a cui si riconosce un valore, di *valorizzarlo* attraverso una collocazione che lo renda attuale, moderno e quindi inserito nel contesto socio economico, *mantenendolo nel tempo*, valutando il suo *potenziale economico diretto ed indotto*.

Questo consente di farli sopravvivere, in una visione di “*business etico*” più ampia del mero intervento di restauro architettonico.

Un modo questo per rispondere anche alla Convenzione di Faro, che afferma il diritto dei cittadini al patrimonio culturale, ma anche dà reale seguito a quanto affermato agli artt. 9 e 118 della Costituzione² e agli artt. 6 e 101 del TU BBCC³.

Si tratta di un patrimonio costituito da *beni estremamente eterogenei*: case e palazzi, ville, torri e castelli, parchi e giardini e perfino casolari disseminati lungo tutto il variegato territorio della penisola in metropoli, cittadine, colline, montagne. Ognuno di questi beni costituisce un *monumento unico*: unica la sua storia, unico il suo valore culturale, unici i suoi problemi di manutenzione.

In estrema sintesi, gli strumenti normativi per ottenere gli obiettivi illustrati nella relazione già ci sono: la Repubblica ha l’obbligo di *proteggere e valorizzare* il bene culturale al fine di favorire lo sviluppo culturale ed intellettuale della persona umana e di elevare lo spirito della comunità indipendentemente da chi sia il proprietario. Nel far questo è certamente necessario che lo Stato, in tutte le sue declinazioni, e quindi anche attraverso enti locali e realtà private come le Fondazioni bancarie, metta a disposizione *maggiori risorse economiche*, ma anche che si ponga come *soggetto facilitatore* delle iniziative promosse dai singoli.

Sta a tutti noi far sì che attraverso la *reciproca conoscenza ed impegno questi principi trovino concreta attuazione*, e si possano, a partire da questo ciclo di convegni, porre le basi per costituire una rete di conoscenze, un *piccolo laboratorio di idee volto a condividere metodi e strumenti*.

Va ricordato che *la distruzione di una cultura si manifesta come distruzione della memoria*. Per aver prova di questo basta pensare ai roghi di libri del regime nazista, o le più recenti distruzioni dei siti archeologici in Iraq; in Italia per fortuna non stiamo assistendo a questo, ma *l’erosione quotidiana di*

² Art. 9: “Lo Stato tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”; art. 118 (sussidiarietà): “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

³ Art. 6, comma 3: “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”; art. 101, dove, in sintesi, si afferma che le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 [i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali] che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

questo patrimonio credo sia evidente. A noi tutti trovare il modo per valorizzare al meglio una delle principali risorse del Paese per la prossima generazione.

Fiorenzo Meneghelli, Presidente Istituto Italiano dei Castelli, Sezione del Veneto

Ringrazio il Soprintendente Dott. Vincenzo Tinè e l'Arch. Giacomo di Thiene che hanno promosso questo ciclo di convegni nei quali l'Istituto Italiano dei Castelli, sezione del Veneto, ha condiviso le finalità e l'organizzazione.

Presento brevemente *l'Istituto Italiano dei Castelli*. L'Istituto è un'organizzazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 1964 su iniziativa di Pietro Gazzola (che ne è stato fondatore e poi presidente dal 1964 al 1974), riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali nel 1991.

Gli scopi dell'Istituto sono la *conoscenza*, la *salvaguardia* e la *valorizzazione* dell'architettura fortificata. Una parte dei Soci sono proprietari di castelli che, nell'evoluzione storica, sono diventati ville. Per questo operiamo in sinergia con l'associazione delle Dimore Storiche.

Il patrimonio culturale di proprietà privata è sempre stato visto per varie ragioni, e per lungo tempo, in modo separato da quello di carattere pubblico. Si riteneva infatti che il bene culturale di origine privata fosse un bene riconducibile ad un ambito di interesse solo privatistico, il compito della cui conservazione ricadeva esclusivamente a carico della proprietà. Oggi questo retaggio del passato ci pare superato, e per questo il *patrimonio culturale* ha un valore per quello che rappresenta e non si distingue per la titolarità/proprietà del bene stesso, per cui assume in modo paritario il *valore* e l'*interesse di natura pubblica*.

Ritengo che per questo cambiamento abbia concorso in modo significativo l'azione di Pietro Gazzola, che, promuovendo un percorso culturale, ha portato progressivamente ad una nuova visione del bene culturale ed ad un nuovo rapporto con la società. Da Soprintendente a Verona per il Veneto occidentale dal 1941 al 1973, nel 1965 sulla rivista *Castellum* dichiarava che "la storia dei castelli è la storia stessa d'Italia", portando in questo modo all'attenzione del pubblico, che non poteva rimanere escluso da un'azione di tutela, la conservazione e il recupero del cospicuo e diffuso patrimonio culturale costituito dal castello/villa di proprietà privata. Già nel 1964, nella "carta del restauro di Venezia", Gazzola promuoveva la conservazione e il restauro del patrimonio culturale nel suo insieme, non più distinto per proprietà, inserendo il "bene culturale" in modo organico nel contesto urbano e paesaggistico, e tracciando in questo modo una nuova visione del *patrimonio culturale*.

Segnalo qui di seguito e in estrema sintesi i punti salienti che partendo da questa visione si sono ulteriormente sviluppati.

Monumento e ambiente

Vi è un *rapporto inscindibile* tra l'*edificio storico* con l'*ambiente* e il complesso sistema di dinamiche che da esso deriva, e ciò significa che il “monumento” è parte della città, è parte della campagna, è parte della collina, è parte del territorio.

Quindi il territorio, la città, ecc., si riconoscono e si sostanziano nella presenza del bene culturale che rappresenta l'identità del territorio stesso. Questa unitarietà è data dal valore storico delle architetture, e dal valore ambientale, quale insieme inscindibile delle strutture e dei luoghi che le comprendono.

Il concetto di «monumento – ambiente» è presente nella Carta di Venezia del 1964 e trova nella convenzione sul paesaggio di Faro, promossa nel 2005 dalla Comunità Europea, la sua attualizzazione contemporanea.

Il Paesaggio

La Convenzione di Faro tutela il paesaggio come parte del patrimonio culturale e chiede che le trasformazioni del territorio siano consapevoli del valore del patrimonio culturale coinvolto e che non lo pregiudichino.

Possiamo considerare che il *patrimonio culturale* costituisce oggi un *presidio insostituibile* per la *tutela del paesaggio* e quindi del territorio nel suo insieme. In questo contesto, il patrimonio privato, per la sua diffusione in diversi contesti territoriali, può assumere una funzione importante anche per la sostenibilità e la compatibilità ambientali ed economiche delle attività che spesso sono collegate ad esso.

Il potenziale economico

Nella convenzione di Faro all'articolo 10 si chiede agli Stati di utilizzare il *potenziale economico intrinseco* nel *patrimonio culturale*, tenendo in considerazione il carattere e gli interessi specifici di tale patrimonio nella elaborazione delle politiche economiche, che devono rispettare l'integrità ed il valore. Il modello di gestione dell'eredità culturale deve coinvolgere istituzioni pubbliche su tutti i livelli e tutti gli attori territoriali, per promuovere la cooperazione tra pubblico e privato per la gestione del patrimonio culturale condiviso.

La dimensione economico-sociale

Vi è una evidente dicotomia tra bene culturale identificato come “capitale economico potenziale” e il suo “gravoso possesso”, concetto questo che si riverbera in modo molto chiaro per tutti i beni di proprietà privata. Gazzola, nella Carta di Venezia, affronta il tema in modo nuovo, proponendo il superamento di una pratica di tutela cosiddetta “passiva”, per introdurre il complesso tema dell'uso dell'architettura del passato. Il concetto francese di *réanimation*, “vale a dire tutto quel complesso di iniziative miranti a reinserire gli antichi monumenti [...] in una nuova destinazione aderente alla vita sociale d'oggi”.

Se “non esiste in realtà conservazione senza una rinnovata ragione di vita”, il problema stesso della tutela viene a coincidere con quello della funzione. La Carta di Venezia specifica che “la conservazione dei monumenti è sempre fa-

vorita dalla loro utilizzazione in funzioni utili alla società”. Viene quindi legittimato anche l’inserimento di funzioni diverse da quelle originarie, e non può essere diversamente.

Quindi, rispetto al riconoscimento del valore culturale del monumento, l’accettazione dell’utilizzo quale condizione imprescindibile e strumento base dell’esercizio di tutela “è acquisizione recentissima, che ha coinciso con la dimostrata verità che l’opera di salvataggio risulta carente qualora non si tenga nel dovuto conto l’incidenza del valore economico del bene, prima e dopo la sua riqualificazione”.

Concludo citando nuovamente la carta di Venezia, che al punto 104 evidenzia (...) “il doveroso rispetto del monumento, nel quale il corretto processo di rianimazione è basato su un’attenta valutazione dei bisogni dell’uomo e della società e su una precisa analisi delle reali possibilità del monumento di rispondere a tali bisogni senza perdere il proprio contenuto culturale”.

In questo quadro si caratterizza l’azione dell’Istituto Italiano dei Castelli, in cui la tutela “attiva” del patrimonio culturale si coniuga con la sua fruizione compatibile e sostenibile nel rispetto del bene tutelato.

Luciano Monti, Docente Luiss Guido Carli e condirettore scientifico della Fondazione Bruno Visentini

Il potenziale del patrimonio culturale privato

L’Osservatorio Patrimonio Culturale Privato curato dalla Fondazione Bruno Visentini nasce un anno e mezzo fa con l’obiettivo di fornire alla comunità scientifica e agli amministratori locali e nazionali una panoramica del patrimonio immobiliare storico privato basata sull’incrocio di dati provenienti, ad esempio, da MIBACT e ISTAT, con quelli emergenti da *survey* condotte ogni anno prevalentemente presso un campione significativo di proprietari.

Il Veneto, una delle regioni su cui si è concentrato il focus locale dell’Osservatorio nel corso del 2020, rappresenta la prima Regione in termini di espressione di valore economico sviluppato dalle dimore storiche italiane, con 2.899 immobili, di cui 1.947 operanti in una o più filiere produttive. Nel 2019, a fronte di 45 milioni di ingressi nelle dimore storiche su tutto il territorio nazionale, 17,8 sono stati registrati nel solo Veneto. Inoltre, nella Regione sono rappresentate sostanzialmente tutte le attività economiche della variegata filiera (spesso tra loro integrate), dalla ristorazione al settore agroalimentare, dal settore alberghiero alla gestione e alla tutela del patrimonio storico, fino al settore eventi, che con il 32,69% rappresenta per altro la quota maggiore (dati 2019).

L’Osservatorio sta conducendo ora un’analisi sul progetto di *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR) varato il 12 gennaio 2021, con l’obiettivo di identificare le misure riguardanti il *tema cultura*, stabilendo il totale delle risorse in esso allocate suddivise per interventi.

Le misure in tale ambito, contenute nel Piano italiano, si ritrovano nella Missione 1, componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”, per la quale sono stati stanziati otto miliardi totali. A sua volta, la singola componente è stata suddivisa in tre interventi specifici, ovvero “Patrimonio Culturale per la EU Next Generation”, per la quale vengono previsti 2,7 miliardi di euro, “Siti minori, Aree Rurali e Periferie” (2,4 miliardi), e infine “Turismo e cultura 4.0” (2,9 miliardi).

Nel seguente schema, in cui è rappresentata la matrice della componente culturale, sono evidenziate in verde le aree di interesse per il patrimonio storico culturale, per un totale complessivo di 7,7 miliardi di euro, non considerando dagli 8 totali i 300 milioni che riguardano il progetto Cinecittà (potenziamento e sviluppo industria cinematografica), per un’incidenza complessiva sul PNRR del 3,40% (che diventa 3,60% se si include il progetto di Cinecittà).

La componente cultura nel PNRR

Le misure culturali contenute nel PNRR si individuano nella missione 1, componente 3 «Turismo e Cultura 4.0». In verde si evidenziano le aree di interesse per il patrimonio storico culturale per un totale complessivo di 7,7 miliardi di euro


MISSIONI	COD. interventi M.C.I.	INTERVENTI PNRR CULTURA	RISORSE TOTALI NFEU in miliardi di euro
	1.3	COMPONENTE: Turismo e cultura 4.0	8,00
	1.3.1	Patrimonio culturale per la EU Next Generation	2,70
	1.3.1.1	Potenziamento del Piano Strategico Grandi Attuatori Turistico-Culturali	1,10
	1.3.1.2	Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale	0,50
	1.3.1.3	Miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva di istituti e luoghi di cultura	0,30
	1.3.1.4	Caput Mundi. Intervento sul patrimonio artistico-culturale di Roma	0,50
	1.3.1.5	Potenziamento e sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)	0,30
	1.3.2	Siti Minori, Aree Rurali e Periferie	2,40
	1.3.2.1	Piano Nazionale Borghi	1,00
	1.3.2.2	Patrimonio storico rurale	0,30
	1.3.2.3	Programma di riqualificazione di luoghi identitari, periferici, parchi e giardini storici	0,40
	1.3.2.4	Sicurezza antisismica dei luoghi di culto e restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Cultura (FEC)	0,50
	1.3.3	Turismo e cultura 4.0	2,90
	1.3.3.1	Cultura 4.0: formazione turistica e iniziative per la diffusione culturale nelle scuole	0,40
	1.3.3.2	Supporto agli operatori culturali nella transizione green e digitale	0,50
	1.3.3.4	Percorsi nella storia - Turismo lento	0,50
	1.3.3.3	Miglioramento delle infrastrutture di ricettività e dei servizi turistici	1,50

Fonte: Osservatorio Patrimonio Culturale Privato



Volendo ora comparare il PNRR dell’Italia con quello della Francia, che condivide con il nostro Paese un vasto e variegato patrimonio culturale, si presenta nel prossimo schema la ripartizione delle risorse sulle macroaree di intervento. *In primis*, si può notare come in Francia non sia presente la misura per la transizione digitale in quanto essa è finanziata con 419 milioni a valere sui fondi nazionali PIA 2020 (*Programme d’investissement d’avenir*), mentre nel nostro Paese per questa misura è destinato il 37,5% del totale.

In Italia, le misure rivolte al Patrimonio Culturale rappresentano la quota maggiore (53,8%), mentre è dato poco peso sia all’industria creativa (3,8%) sia alle misure volte all’occupazione e alla formazione, cui sono destinate solo il 5%. Viceversa, nel Paese transalpino il 7,1% delle risorse è rivolto alle misure occupazionali e formative e addirittura il 54% all’industria creativa, mentre il 38,8% viene destinato al patrimonio culturale.



In conclusione si possono formulare *tre proposte*:

- Stante l'importanza della *Regione Veneto e del suo patrimonio storico pubblico e privato*, è fondamentale che il territorio venga *coinvolto* direttamente nella *programmazione delle risorse* rinvenienti dal PNRR al varo.
- Sarebbe auspicabile, come fa la Francia, *chiarire* con precisione nel PNRR che i *beneficiari* dei vari interventi possono essere *beni di proprietà* sia statale, sia *pubblica* sia *privata*, stante l'evidente *sinergia* tra questi attori.
- Va considerato un *aumento delle risorse* per la *formazione* volta a costituire le nuove competenze richieste in quest'ambito, alla luce della doppia transizione ecologica e digitale.

Giorgio Spaziani Testa, Presidente Nazionale Confedilizia

I borghi: azioni e iniziative per valorizzare il patrimonio immobiliare

L'Italia è un Paese naturalmente votato al *turismo*, di cui è necessario sfruttare tutte le *potenzialità*, per il bene dell'intera economia nazionale e per la *rinascita di aree o singoli borghi* altrimenti senza futuro. In questo quadro, deve essere favorito lo sviluppo — accanto alle forme più tradizionali di ricettività turistica, come quella alberghiera — di modalità che si stanno affermando in risposta a specifiche esigenze che si sono presentate, a partire da quelle che vedono protagonista la proprietà immobiliare diffusa, anche attraverso il nostro esteso patrimonio di interesse storico-artistico.

Le ragioni della condivisione da parte di Confedilizia del progetto finalizzato a un'analisi circa lo stato, le prospettive e le potenzialità del patrimonio culturale privato italiano sono insite nella storia stessa della Confederazione, che da oltre un secolo è impegnata nella tutela e nella salvaguardia della proprietà immobiliare e dei suoi valori.

Vi è tuttavia un tema — fra quelli approfonditi nel rapporto — sul quale

Confedilizia ha particolarmente concentrato la sua attenzione negli ultimi anni. Si tratta dell'amplicissima tematica dei *borghi storici* — in specie quelli situati nelle aree interne — e di quella, correlata, del turismo.

Sono aumentate anche nel 2019 le cosiddette “*unità collabenti*”, vale a dire gli immobili ridotti in ruderi a causa del loro accentuato livello di degrado. Lo ha evidenziato Confedilizia, che ha elaborato i dati resi noti dall'Agenzia delle entrate sullo stato del patrimonio immobiliare italiano.

Nel 2019, il numero di questi immobili — inquadrati nella categoria catastale F2 — è cresciuto del 2,7% rispetto al 2018. Ma il dato più significativo è quello che mette a confronto il periodo pre- e post-IMU: rispetto al 2011, gli immobili ridotti alla condizione di ruderi sono più che raddoppiati, passando da 278.121 a 562.941 (+ 102%) — con tutte le immaginabili conseguenze in termini di *degrado delle aree* su cui insistono.

Si tratta di immobili, appartenenti per il 90% a persone fisiche, che pervengono a condizioni di fatiscenza per il solo trascorrere del tempo o, in molti casi, in conseguenza di atti concreti dei proprietari finalizzati ad evitare almeno il pagamento dell'IMU (ad esempio, attraverso la rimozione del tetto). Va infatti ricordato che sono soggetti alla patrimoniale immobiliare — giunta a un carico di 22 miliardi di euro l'anno — persino i fabbricati “*inagibili o inabitabili*”. Il Governo e il Parlamento dovrebbero riflettere su questi dati e trarre le necessarie conseguenze.

Da tempo Confedilizia si sforza di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e della politica sulla necessità di compiere ogni sforzo affinché l'ineguagliabile ricchezza costituita dai nostri borghi e dal patrimonio immobiliare, sovente di interesse storico-artistico, che su di essi insiste possa tornare ad essere vitale.

Per raggiungere un obiettivo così ambizioso e così stimolante, è necessario mettere in campo idee, progettualità e risorse di varia natura e diversa provenienza. Serve, necessariamente, anche una responsabilizzazione della politica, che non può non comprendere, da un lato, come una condizione indispensabile per ogni tentativo di rivitalizzazione delle aree interne sia rappresentata da una significativa azione di *rafforzamento e miglioramento delle infrastrutture fisiche e digitali* e, dall'altro, come altrettanto essenziale sia adottare misure di *incentivazione fiscale* tali rendere manifestamente conveniente l'investimento in questi luoghi, sia da parte delle famiglie sia da parte delle imprese.

Il *turismo*, da questo punto di vista, è uno snodo fondamentale (al netto, naturalmente, di ogni considerazione circa la fase contingente di crisi collegata alla pandemia). La *proprietà immobiliare privata diffusa* può svolgere un *ruolo fondamentale* da questo punto di vista, considerato che la gran parte dei luoghi ai quali ci si sta riferendo non costituiscono, al momento, punti di attrazione e bacini di possibili investimenti da parte delle imprese alberghiere, in particolare di grandi dimensioni.

Peraltro, come a tutti è ben noto, la pandemia — con i possibili, correlati mutamenti di abitudini di vita e lavorative anche per gli anni a venire (più

ampio ricorso al lavoro a distanza, maggiore propensione alla permanenza in casa, ecc.) — potrebbe essere l’acceleratore di un fenomeno di ritorno alla vita fuori città di cui si era avvertita qualche avvisaglia prima dell’esplosione del virus.

Naturalmente, ogni ipotesi di *rivitalizzazione* delle aree interne e dei borghi è indissolubilmente legata alla necessità di riqualificare gli immobili interessati dal punto di vista estetico, funzionale, di sicurezza, energetico. In questo quadro, l’auspicio è che venga al più presto tradotto in norma di legge il proposito — manifestato da più di un membro del Governo — di estendere l’ambito temporale di applicazione del superbonus del 110%.

D’altro canto, non può essere sottaciuto l’onere che sul patrimonio immobiliare in parola grava sotto forma di tassazione patrimoniale, attraverso quell’IMU che a partire dall’anno 2012 è stata quasi triplicata. Ciò che ha indotto Confedilizia ad avanzare in più occasioni la proposta di esentare da questa imposta gli immobili situati nei Comuni di più piccole dimensioni, adottando una misura che avrebbe un onere per l’Erario molto limitato (se l’esenzione fosse applicata nei Comuni con popolazione fino a mille abitanti, il costo sarebbe di appena 250 milioni di euro; in caso di applicazione ai Comuni sino a tremila abitanti, l’onere salirebbe a 850 milioni di euro, cifra comunque contenuta) ma, di converso, un sicuro impatto in termini di “messaggio”.

Roberto Borgogno, Presidente Nazionale Confartigianato Imprese – Settore Restauro

Il Restauro dei Beni Culturali nei principi della Convenzione di Faro

Perché parlare della Convenzione di Faro nel 2021

I Restauratori di Beni Culturali, attraverso la loro rappresentanza europea, insieme a tutte le organizzazioni che hanno a cuore il futuro della nostra *identità culturale* (ICOM, ICCROM, Europa Nostra, ecc.) sono stati attivi promotori di questo documento, a supporto di tutte quelle iniziative, anche economiche, che permettessero una piena presa di coscienza del valore intrinseco del *patrimonio culturale* e del lavoro che quotidianamente svolgono gli attori della tutela.

Affinché questa eredità possa avere un futuro sostenibile, serve un’oculata e coordinata azione tra tutti gli *stakeholder*, perché questo “bene” possa essere nuovamente vissuto e “goduto” dalle “comunità di patrimonio”, custodi e testimoni della storia di ogni territorio.

Di cosa tratta la Convenzione di Faro?

È la convenzione promossa dal Consiglio d’Europa per la *tutela del patrimonio culturale*. È la prima convenzione europea in cui viene definito il *concetto* di “*Bene Culturale*” così come è espresso nel Codice Italiano dei Beni Culturali, ed esso viene tradotto nel documento europeo come “Eredità Culturale” (*Cultural Heritage*). La Convenzione promuove la *valorizzazione* del patri-

monio materiale, immateriale e digitale. Fu presentata il 27 ottobre 2005; l'Italia l'ha sottoscritta nel 2013 e ratificata solo da pochi mesi nel 2021.

Cosa ha spinto il Consiglio d'Europa a fare questo passo?

Innanzitutto, la rivisitazione dei criteri di benessere inseriti nella carta dei diritti dell'uomo, che ha spinto i Ministri della Cultura delle 44 nazioni del Consiglio a riconsiderare uno dei principi fondamentali, quello del diritto di “*godere del bello*”, come parte fondamentale del benessere psicofisico di una comunità e dei suoi membri (Dichiarazione dei diritti dell'uomo 1948 art. 27 comma 1).

Quali novità introduce nel panorama europeo della tutela e valorizzazione?

La Convenzione di Faro presenta notevoli caratteri di novità, a partire dalla stessa concezione del patrimonio culturale, che nella legislazione italiana è ancora oggi legata alla centralità dell’“oggetto culturale”.

Si introduce, infatti, una visione estremamente più ampia di *patrimonio culturale*, inteso come “un insieme di risorse ereditate dal passato, che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, e soprattutto affida uno specifico ruolo, una grande responsabilità e un protagonismo prima impensabile alle “comunità di patrimonio” (art. 2). È un testo davvero rivoluzionario perché ribalta il punto di vista tradizionale.

Si segna, in tal modo, il passaggio dal “diritto DEL patrimonio culturale” (nel quale il nostro Paese ha una lunga e gloriosa tradizione) al “diritto AL patrimonio culturale”. Si invitano i Paesi sottoscrittori a “promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio culturale” (art. 12). Si afferma il diritto, individuale e collettivo, “a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento” (art. 4), e si evidenzia la necessità che il patrimonio culturale sia finalizzato all'arricchimento dei “processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio ...” (art. 8).

La Convenzione di Faro allarga il concetto di patrimonio culturale anche a “tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”, e impone che il patrimonio culturale vada tutelato e protetto non tanto per il suo valore intrinseco ma in quanto risorsa per la crescita culturale e socio-economica.

Un'ultima considerazione: la Convenzione di Faro appare perfettamente in linea con lo spirito e la lettera dell'articolo 9 della nostra Costituzione, con la sua innovativa, lungimirante e ampia concezione di tutela del “paesaggio e patrimonio storico e artistico della Nazione” affidata alla Repubblica (cioè, non solo allo Stato, ma a tutte le istituzioni pubbliche, Regioni, Città metropolitane, Province Comuni, e soprattutto all'intera comunità dei cittadini che formano la *Res Publica*) e lo stretto legame tra tutela e promozione dello “sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”.

Arriviamo quindi all'aspetto della Conservazione del patrimonio come parte integrante di questa convenzione.

Nelle more del documento, all'art. 9 infatti si prescrive che "al fine di rendere sostenibile l'eredità", gli Stati si impegnano a:

- a. *Promuovere il rispetto per l'integrità dell'eredità culturale;*
- b. *Definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione;*
- c. Accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione dell'eredità culturale;
- d. Promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità basati sulla tradizione, ed esplorarne il *potenziale* per le applicazioni contemporanee;
- e. Promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Tra tutti i processi di "qualifica ed accreditamento professionali" di questo articolo, ben si integra la recente certificazione della figura del Restauratore di Beni Culturali, che dal 19 febbraio 2021 è identificata attraverso l'elenco unico nazionale (avente valore di albo) ora consultabile anche con sul sito del MiC- Ministero della Cultura (<http://professionisti.beniculturali.it>).

Il RBC, infatti, nel suo profilo professionale (DM 86/09, art. 1, diretta emanazione dall'art. 29 del Codice dei Beni Culturali), è identificato come l'unica figura preposta ad intervenire sul patrimonio culturale. Un processo di riconoscimento iniziato contestualmente con la Convenzione di Faro (2005) e concluso ufficialmente in Italia nel 2018, che ben si sposa con il comma e dell'art. 9. Non è un caso che lo stesso processo di normazione e attestazione stia avvenendo negli ordinamenti nazionali degli altri stati membri del Consiglio d'Europa, questo per riconoscere la piena ed univoca identità europea del Restauratore (*Conservator/Restorer* nel profilo europeo), al pari delle altre figure professionali già inquadrate.

Come è coinvolto il Restauratore di Beni Culturali nell'applicazione della Convenzione di Faro?

Il Restauratore di Beni Culturali è pienamente coinvolto nell'applicazione della Convenzione Faro, sia *direttamente* attraverso la propria attività di ricerca, progettazione, direzione lavori ed intervento diretto sul patrimonio culturale, sia *indirettamente* nel recupero di tutte quelle tradizioni e testimonianze della cultura materiale, che sono spesso di contorno al manufatto ed al luogo della conservazione, nozioni imprescindibili da documentare e trasmettere, per il buon esito di qualsiasi intervento conservativo e la sua durata nel tempo.

Tutte le testimonianze fanno parte di quel "patrimonio immateriale" che sono l'identità stessa di un territorio; la stessa attività conservativa assume quindi un tassello importante per la comprensione di un percorso storico e d'identità culturale. Nella salvaguardia del Patrimonio Immateriale, sono

coinvolte anche tutte quelle attività manuali che sono spesso di supporto all'attività del Restauratore di Beni Culturali e che sono ben inquadrati nel profilo legislativo del Tecnico del restauro con competenze settoriali, la terza figura iscritta nello stesso DM. 86/09, e di cui stiamo promuovendo la piena applicazione dell'art.3, per la creazione di una vetrina nazionale delle competenze artistiche.

La nuova figura del Restauratore di BBCC, specialmente in questo contesto storico (vedi le agevolazioni fiscali dei "Bonus facciate" e del "Superecoco-bonus" al 110%), essendo spesso l'interfaccia tra le istanze della committenza e l'organo della tutela, diventa un interlocutore affidabile ed il garante della comprensione della necessaria integrità del bene oggetto, conformemente a quanto richiede la stessa Convenzione (vedi il primo comma dell'art 9).

Concludo con un antico detto, risalente al popolo Masai o agli Amerindi (reso celebre da Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, fondatore dello Scoutismo), che sintetizza i principi della Convenzione di Faro, come riportato da Alessandra Quendolo (architetto e docente di Restauro Architettonico presso l'Università Trentina) nel Secondo Convegno di Trento tra Architetti e Restauratori di Beni Culturali (2019): "*Ricordiamoci che questo Patrimonio non ci è stato dato in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli*".

Giordano Emo Capodilista, Vice Presidente Nazionale Confagricoltura
Paesaggi e agroalimentare: un binomio per lo sviluppo ed il benessere delle comunità rurali

La gran parte del paesaggio italiano ha caratteristiche rurali, strettamente legate alle pratiche mantenute e trasmesse da generazioni di imprenditori agricoli e forestali che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro *patrimonio storico, culturale e naturale*. In ogni regione italiana ci sono in media oltre 40 Denominazioni DOP, IGP, e STG riconosciute dal MiPAAF, che insieme ai siti culturali ed ai beni paesaggistici rendono il nostro territorio unico al mondo. Dietro ad ognuno di questi prodotti vi è una storia, una cultura e una tradizione e la trasmissione di un sapere antico legato ai territori.

Il *patrimonio enogastronomico* è parte essenziale del paesaggio culturale italiano. Fa parte dei valori identitari del nostro Paese, e rappresenta un legame profondo con la storia e le tradizioni dei nostri territori. Le nostre eccellenze enogastronomiche non rappresentano solo un'enorme risorsa economica, come confermano i dati dell'*export* agroalimentare, ma anche una straordinaria occasione per raccogliere e promuovere una grande *eredità culturale*.

Delle 14.725 dimore storiche private registrate sul sito "Vincoli in rete" del MIBACT se ne stimano oltre 8.000 con almeno un codice ATECO registrato. Le attività principali svolte dai proprietari di una dimora storica sono preva-

lentamente inerenti al settore degli eventi, dell'agroalimentare e dell'alberghiero: un'*economia turistica* nata intorno a queste case che, al pari dei grandi monumenti italiani, sono state piegate dall'emergenza Covid-19 con una perdita di 1,8 miliardi di euro e con circa 30.000 posti di lavoro a rischio.

L'interessante indagine svolta sui legami tra *dimore storiche*, *giardini* ed *infrastrutture verdi* adiacenti dimostra anche quanto questi elementi di architettura del verde costituiscano un valore aggiunto al patrimonio culturale di ville, villini, case e palazzi, costituendo una rete diffusa che va valorizzata anche in un'ottica di fruizione collettiva. Le infrastrutture verdi agricole sono strumenti per affrontare questioni decisive per lo sviluppo e l'ambiente: il ritorno verso terre abbandonate, l'occupazione, il turismo, l'accoglienza, la protezione delle zone umide, delle pianure e del patrimonio forestale, dei campi e dei paesaggi tradizionali.

La strategia italiana per il turismo sostenibile, attraverso una politica di *valorizzazione dei territori*, persegue anche l'obiettivo molto importante per il settore agricolo di avviare politiche di sviluppo che minimizzino lo spopolamento delle aree interne e anzi avviino processi virtuosi di ripopolamento, prevedendo anche tipologie di turismo alternative, spesso più vicine al mondo rurale di quelle convenzionali (itinerari ciclabili, cammini e altri tipi di turismo *slow* ed esperienziali). Il *turismo rurale* rappresenta uno dei pilastri del turismo sostenibile e, in senso più ampio, anche dell'agricoltura o del settore agroalimentare.

C'è ancora molto da fare. L'obiettivo principale da perseguire è quello di creare fruttuose sinergie tra il settore turistico e quello agricolo, all'insegna dei principi della sostenibilità e dell'ecocompatibilità, per lo sviluppo di un turismo rurale che consideri anche il ruolo delle aziende agricole, che già da tempo supportano il settore attraverso servizi di accoglienza, agriturismi, B&B, di ristorazione ed enogastronomia, gestione del paesaggio naturale e agricolo, cultura agricola ed attività esperienziali, ecc. Questo processo va sostenuto con una precisa politica di investimenti e agevolazioni burocratiche, economiche e fiscali.

L'agricoltura, oggi più che mai, ha instaurato un dialogo molto stretto con gli altri settori economici; il turismo è al primo posto. Quella che abbiamo sempre chiamato "*multifunzionalità*" dell'azienda agricola non è più un'opzione, ma un percorso necessario per la crescita dell'impresa. E non stiamo parlando soltanto di agriturismo: parliamo anche del forte collegamento che l'agricoltura di oggi ha con l'ambiente, la sostenibilità, l'economia circolare, l'energia, ecc.

È indispensabile superare l'idea che la preservazione dei caratteri storici costituisca un vincolo per lo sviluppo in agricoltura; si deve invece pensare che essa anzi possa costituire un'*opportunità* per generare *innovazione e nuova economia*, a breve, medio e lungo termine. Il modello di sviluppo che si basa sulla conservazione innovativa dei contesti locali identitari, nonché la riqualificazione degli stessi attraverso la reinterpretazione in chiave moderna

e tecnologica, consentiranno alle nostre produzioni agricole ed agroalimentari di avere una condizione di privilegio, ovvero di avere territori con l'esclusività del *brand*, dove il "paesaggio" è il segno distintivo *identitario* della produzione. Il messaggio da trasmettere è che solo in quel paesaggio si produce quel determinato prodotto o si mantiene quella pratica o si garantisce quell'ecosistema.

SECONDO INCONTRO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO GIARDINI STORICI E CONTESTI DI VILLA

Palazzo e Giardino Giusti, Verona, 30 giugno 2021

Una rete diffusa che va valorizzata e preservata considerando il valore di “bene pubblico” in termini di biodiversità e lotta ai cambiamenti climatici, ma anche più in generale di benessere psico-fisico che essi sono in grado di garantire, come d'altronde anche tutto il verde urbano. Un'indagine svolta sui legami tra dimore storiche e giardini dimostra quanto questi elementi di architettura del verde costituiscano un valore aggiunto al patrimonio culturale di ville, villini, case e palazzi.

Programma

Saluti

Marco Padovani, Assessore Strade e Giardini Comune di Verona

Luca Crema, Presidente Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto

Amedeo Margotto, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona

Introduzione ai lavori

Vincenzo Tinè, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Wolfgang von Klebelsberg, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Trentino-Alto Adige / Südtirol

Relazioni

Giovanna Battista, Soprintendenza ABAP Verona, Rovigo e Vicenza

Giardini storici e contesti di villa. Tutela, valorizzazione, fruizione

Livia Imperiali, Complesso monumentale del Giardino e Palazzo Giusti a Verona

Le problematiche legate alla manutenzione dei giardini storici

Maria Giulia da Sacco, Villa La Valverde

La didattica nei giardini

Annachiara Vendramin, Consigliere nazionale Associazione Italiana di Architettura del paesaggio

La manutenzione programmata del giardino storico: emergenze attuali e fonti di finanziamento integrative

Giovanna Alberta Campitelli, Vicepresidente Associazione Parchi e Giardini d'Italia
Criteri e metodi di intervento nei giardini storici tra restauro, ripristino e ricostruzione

Daniele Zovi, già Generale dei CC-Forestali

La progettazione della manutenzione del verde in aree tutelate

* * *

Luca Crema, Presidente Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Veneto

Ringrazio il Soprintendente ed il Presidente dell'Associazione Dimore Storiche Italiane per il coinvolgimento in questo evento che, come professionisti Dottori Agronomi e Dottori Forestali, ci trova coinvolti nella filiera di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali che interessano primariamente le composizioni vegetali. È inoltre un onore intervenire di fronte a questa qualificata platea, in questo splendido contesto del Giardino Giusti che il mondo ci invidia.

L'evoluzione dell'oggetto di tutela avvenuta con le disposizioni vigenti da "cosa" a "bene culturale" ha dato piena valorizzazione al valore testimoniale dell'attività continua dell'uomo che lo caratterizza in uno specifico contesto temporale e ambientale.

Questo aspetto coinvolge significativamente le composizioni vegetali costituite da elementi vivi e pertanto in continua modificazione. L'equilibrio che caratterizza un particolare contesto necessita quindi non solo di interventi di conservazione, ma anche di interventi di riassetto di un sistema i cui elementi sono soggetti alle trasformazioni naturali originate dall'evoluzione delle fasi proprie della vita di ciascun organismo vegetale. Si tratta spesso di composizioni create dall'uomo, e pertanto la loro conservazione necessita di continui interventi finalizzati a mantenere l'originario assetto, vero valore come bene culturale.

A noi Dottori Agronomi e Dottori Forestali è spesso affidato il compito di scegliere i migliori interventi per prolungare alle generazioni la fruibilità di questi beni, che devono confrontarsi con il limite temporale della vita biologica e di eventi catastrofici (... abbiamo ancora sotto gli occhi gli effetti del nubifragio dello scorso agosto proprio qui a Verona).

È qui che la nostra professionalità, fondata *in primis* sulla botanica applicata e sulla fitopatologia, si deve prodigare nella scelta di quegli interventi che siano in grado di conservare e curare questi organismi di estremo valore, come esemplari o come elementi essenziali di una composizione di pregio.

È questo anche il peso cui ci sentiamo caricati, ma che ci assumiamo con grande responsabilità, e che vogliamo svolgere in maniera sistemica e collaborativa con gli altri professionisti per il mantenimento e la valorizzazione di questi beni di primaria importanza non solo testimoniale ma anche economica per il nostro Paese.

Concludo assicurando l'impegno e la collaborazione della nostra professione, garantita anche dal rispetto deontologico, negli obiettivi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali paesaggistici. Accogliete dunque la nostra completa disponibilità per future iniziative di valorizzazione e formazione; e ringrazio ancora gli organizzatori per la pregevole iniziativa.

Wolfgang von Klebelsberg, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Trentino-Alto Adige / Südtirol

Il paradeisos o giardino recinto come luogo incantevole

Il giardino di tutti i giardini si trova nella distanza irraggiungibile di un sogno di desideri, in cui trovano rifugio gli aneliti e le speranze, ma anche le difficoltà dell'uomo. Poiché la realizzazione degli ultimi desideri non può essere raggiunta in questo mondo, si trova — siccome la necessità è la madre dell'invenzione — nell'aldilà.

La sua immagine, però, viene dipinta e disegnata sulla terra affinché il sogno velleitario non venga mai dimenticato: si parla di età dell'oro, di regni elisi, di Arcadia e infine del *locus amoenus*, il luogo incantevole. Il giardino o il paradiso è comune alle idee secolari di una beatitudine perduta ma promettente per l'umanità.

Queste proiezioni hanno plasmato, in modo molto decisivo, la struttura e il tema della cultura occidentale del giardino. L'affermazione acquista un significato particolare per il fatto che i termini "giardino" e "paradiso" condividono una radice linguistica comune. La parola "paradiso" può derivare dall'Antico Persiano *pairidaeza*, che significa "parco recintato" o "giardino di piacere" (del re). La parola tardo-babilonese *paradis* non è altro che una variante di *pairidaeza*; letteralmente può essere tradotta come "recinzione, recinto", o semplicemente "distretto delimitato". L'ebraico *pardes* e il greco *paradeisos*, con il significato primitivo di "giardino recintato", significano la stessa cosa e denotano anche il giardino di piacere del re persiano. È interessante notare che il concetto di racchiudere e recintare si riferisce anche al giardino. La radice indoeuropea *ghordo* significa sia "cortile" che "recinto". Anche la parola latina *hortus*, "giardino", si trova in questo contesto etimologico.

Ma fino a che punto si possono conciliare i termini "recinto" e "giardino"? La risposta ci porta direttamente allo spazio desiderabile menzionato: il luogo chiuso è allo stesso tempo un luogo delimitato, cioè segreto. È accessibile solo a persone speciali che sono scelte per entrare in questo luogo. Chi si dimostra indegno viene espulso.

Il giardino del re persiano appariva agli abitanti di un paese costituito da paesaggi desertici e stepposi come un luogo di tutti i piaceri e le delizie concepibili. Il recinto suscitava cupidigia. Il giardino ha preso il nome, se vogliamo, dal suo recinto, il Paradiso.

Paradiso poi diventa, nell'uso comune cristiano moderno, il luogo di perfetta letizia ove andranno i giusti dopo la morte in premio della loro giustizia, e rappresenta quindi il contrapposto al luogo di pene, o inferno, destinato ai malvagi.

Il giardino è un *paradiso fragile*, il quale, per rimanere tale, ha bisogno di *cure costanti*, di continue piccole o grandi riscritture, di costanti adeguamenti o sostituzioni. Il giardino è anche una grande *opera d'arte*, nel quale la relazione tra profumi, colori, configurazioni e suoni, tra sculture, simboli, metafore e miti genera quel sublime, che difficilmente può essere recepito altrove.

Il sensibile equilibrio botanico richiede ai giardinieri un continuativo e oculato impegno per mantenere sotto controllo i legami tra le parti.

Il giardino curato e dotato di apparati vegetali in grado di allietare e di sorprendere si delinea come una sorta di apparato edonistico modellato per far piacere a chi lo possiede e accogliere ospiti selezionati ai quali esibire l'artificio di una natura estetizzata e piegata ai codici comunicativi e della proprietà. Tutt'altro che marginale, il giardino è il luogo al quale assegniamo i nostri più intimi e profondi desideri, che ci offre la condizione dove rivivere l'origine di noi stessi, rappresenta uno *spazio mitologico e metaforico ma anche fisico, effimero e delicato*, bisognoso di *conservazione, manutenzione e cura*.

Giovanna Battista, Soprintendenza ABAP Verona, Rovigo e Vicenza Giardini storici e contesti di villa. Tutela, valorizzazione, fruizione

Il *giardino* è una delle forme più antiche di sistemazione artistica di uno spazio residenziale esterno e si configura come *spazio* sia *pubblico* che *privato*. Il legame tra la residenza e il giardino è molto stretto, così come la destinazione d'uso e il significato profondo di questo luogo ameno e ludico. Nei secoli, parallelamente all'evoluzione dell'abitazione, all'adeguamento alle nuove mode, alle nuove tecniche e tecnologie, anche il giardino ha subito una serie di modifiche e, come per l'abitazione, non ha mutato il suo significato precipuo, mantenendo sostanzialmente la destinazione di *luogo di svago, piacere e divertimento*.

Per inquadrare l'argomento, senza tentare di redigere, in questa sede, una storia del giardino, è necessario descriverne l'evoluzione e citare, cronologicamente, qualche esempio.

In epoca romana, in prossimità delle abitazioni, venivano recintati gli *hortus*, inizialmente dedicati alla piccola coltivazione urbana. Già nel I sec. a.C. l'*hortus* diventa il luogo ludico della casa padronale. Esempi si trovano a Pompei, così come, con le dovute imperiali proporzioni, nella villa Adriana a Tivoli.

L'etimologia della parola giardino lo fa derivare da un termine francese del XIII secolo che indica un "luogo chiuso". Anche al di là delle Alpi si diffonde la necessità di arricchire le abitazioni, ovviamente di chi poteva permettersi di trascorrere il tempo in *otium*. La mescolanza delle culture arricchisce il giardino di significati e di specifici manufatti, si pensi alle influenze arabo-spagnole e ai meravigliosi giochi di acqua.

Nel XV secolo, i nobili cominciano a dotare le proprie dimore di giardini progettati secondo criteri precisi e con spazi dedicati. Nel XVI secolo, in Veneto si sviluppa il particolare fenomeno della "villa veneta", legato alle modifiche della contingenza economica della nobiltà veneziana che deve diversificare gli affari commerciali investendo nell'agricoltura e trasferendosi in terraferma. La necessità di progettare nuove dimore, tanto nobili quanto produttive, ha dato origine a complessi architettonici spettacolari e magnifici e allo stesso

tempo razionali e organizzati. Nel resto dell'Italia, in modo sostanzialmente analogo, i giardini e i parchi arricchiscono le *dimore nobiliari* con *viali alberati, specie vegetali esotiche e manufatti* particolari come *peschiere, ninfei, grotte, tempietti e fontane*. Nel XVI secolo si creano scenari e sfondi scenografici tipici del formalismo barocco. Tra il XVIII e il XIX secolo, anche in Italia, si diffonde il concetto più "naturalistico" del giardino inglese. Un'idea molto lontana dalle forme classiche dei giardini geometrici.

In ogni epoca, al giardino è sempre stata associata l'idea e il pensiero del "paradiso". L'etimo della parola ebraica *ēden*, che oggi utilizziamo anche nella nostra lingua, in origine era "campagna" e poi anche "piacere, delizia".

Questo brevissimo *excursus* fa comprendere come questo luogo privato ma anche pubblico non solo ha influenzato il modo di abitare e di vivere alcuni spazi urbani, ma porta con sé un *valore identitario* che appartiene alla nostra cultura. Il giardino nella sua conformazione e dimensione spaziale è anche un *bene culturale* dal valore sia *culturale* che *paesaggistico*.

L'attribuzione di questo valore è normata molto presto in Italia: in maniera specifica, la Legge 29 giugno 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" elencava tra i beni tutelati anche "Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza".

Il giardino assomma numerosi significati e si presenta organizzato e caratterizzato in molti modi. La consapevolezza di ciò conduce al problema di come approcciare il progetto di *restauro* di un *giardino storico*. Per il giardino monumentale, prevale l'approccio della "musealizzazione", perché in genere si tratta di giardini pubblici di grandi proporzioni e legati a edifici e residenze del tutto eccezionali, come possono essere i giardini di Boboli, la Reggia di Caserta o Venaria Reale, per i quali si tende a conservare la configurazione dell'ultimo periodo oppure a rendere leggibili altri segni, utilizzando soluzioni relative a diversi tipi di piantumazioni o di tagli. La destinazione d'uso è esclusivamente pubblica e questo comporta e consente un atteggiamento molto più conservativo.

Per tutti i giardini che oggi tuteliamo come *beni culturali* e che sono invece di *proprietà privata*, logicamente legati a residenze abituali di persone che li vivono come propri *eden* privati, quale può essere un metodo costruttivo?

Premesso che, come per tutti i restauri, non si può prescindere dalla valutazione del "caso per caso", anche il restauro del giardino ha come *obiettivo* quello di *conservare i caratteri naturalistici, architettonici, spaziali e ambientali* che gli hanno conferito una precisa connotazione e fisionomia che lo fa distinguere da ogni altro. Il progetto di restauro deve tendere a reinterpretare il divenire della struttura ristabilendo il legame di continuità con il passato. Un legame che non può essere considerato solo formale e materiale ma anche simbolico, storico e concettuale. Se si opera nel *rispetto della consistenza fisica e delle caratteristiche architettoniche e naturalistiche*, può essere necessario consentire quegli adeguamenti funzionali, legati al vivere quotidiano e

alle moderne concezioni di *eden*, da attuarsi con la massima cautela al fine di non compromettere i valori culturali che il giardino esprime.

Appare necessario uscire dalle generiche formulazioni normative che tendono a stabilire un limite delle trasformazioni ammissibili per realtà simili, affini ma di sicuro non uguali. Bisogna evitare il rischio di creare artificiosamente architetture e ambientazioni che forse non sono mai esistite, ricostruendo un giardino con tecniche, materiali e maestranze di un'altra epoca e generando un *pastiche* che non è antico e non è neppure rappresentativo della cultura contemporanea.

Progettare i giardini, in un contesto di cultura contemporanea e globalizzata, è un'operazione complessa in quanto bisogna pensare, vivere e attraversare gli spazi nel tempo, cercando di comprendere le trasformazioni e le modifiche, con lo scopo di identificare i valori permanenti da tramandare.

La globalizzazione ha modificato la nostra vita imponendo degli orientamenti sociali che possiamo riassumere nello slogan "*all you can eat*": possiamo avere tutto dappertutto. Questo è ormai quasi un dogma della globalizzazione che deve allertare le nostre menti a non cadere nel paradosso di una "identità globale".

Il suggerimento potrebbe essere quello di un approccio al restauro del giardino che passa per il *riconoscimento delle caratteristiche di autenticità* e si sviluppa come *una narrazione, con un proprio lessico e una propria grammatica*, considerando la percezione multisensoriale che interpreta la forma estetica anche nella sua polisemia. Senza dimenticare che il giardino nasce come *eden* e che uno dei suoi caratteri identitari è quello di essere la rappresentazione del paradiso.

Livia Imperiali, Complesso monumentale del Giardino e Palazzo Giusti a Verona

Le problematiche legate alla manutenzione dei giardini storici

Il complesso monumentale del *Palazzo e del Giardino Giusti* è stato creato ed è rimasto di proprietà della stessa famiglia dal 1300, anche se all'inizio era più un complesso industriale dove i Giusti, rifugiatisi nella Verona scaligera fuggendo da Prato, tingevano e stendevano ad asciugare le lane. Il giardino fu creato alla fine del Cinquecento da Agostino Giusti insieme al palazzo, costruito accorpando i vari corpi di fabbrica dell'attività ormai dismessa. Questo è un esempio di come il giardino fosse più importante del palazzo per l'ideatore del progetto, che era rimasto affascinato dal Giardino de' Boboli di Firenze e aveva deciso di ricrearlo, in piccolo, a Verona. L'idea alla base era un giardino *aperto al pubblico*, fatto per "maravigliare", e infatti abbiamo svariate testimonianze di viaggiatori in epoche diverse.

Nel corso dei secoli il giardino ha subito molti cambiamenti e da giardino all'italiana tardo-rinascimentale divenne nell'Ottocento un giardino romantico all'inglese secondo la moda di allora. Le ultime generazioni hanno deciso di

riportare il giardino alle origini, basandosi sulle stampe settecentesche del Volkamer, dato che il progetto originale non è stato ritrovato. Secondo questi disegni, i cipressi erano numerosi e poco distanziati fra loro, ma anche molto più bassi e sottili di quanto fossero effettivamente diventati ai giorni nostri. Quando lo scorso 23 agosto un violento nubifragio si è abbattuto su Verona con epicentro nella parte sud-est del giardino, i secolari cipressi alti fra i 15 e i 20 metri e troppo vicini fra loro sono stati completamente sradicati dalla forza del vento.

Subito ci siamo trovati in un'emergenza assoluta dovuta non solo alla generale impreparazione di fronte ad un evento del genere ma anche alla mancanza di competenze e capacità decisionali. Invero, il comune di Verona ci ha inviato la Protezione Civile per cercare di sgomberare almeno i camminamenti e permetterci così di ricevere i visitatori quanto prima: il giardino e il palazzo Giusti si mantengono solo grazie alle visite e dopo la riapertura post-pandemia non potevamo permetterci di chiudere nuovamente.

In un primo momento però le piante sono rimaste a terra perché in teoria si sarebbe dovuto verificare se non fosse possibile reimpiantare i cipressi abbattuti. Ipotesi evidentemente assurda: non solo non ci sarebbe stato modo di sollevare da terra alberi alti una ventina di metri, a meno di non usare elicotteri perché nessuna gru avrebbe potuto accedere al giardino senza causare ulteriori danni; in più non vi era alcuna garanzia che l'impianto radicale riattecchisse.

A questo punto fummo contattati da un docente di Parchi, Giardini e Arboricoltura Ornamentale presso il DISTAL dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, che avanzò la proposta di una collaborazione nella ricostruzione — collaborazione onerosa, in quanto il giardino è di proprietà privata ma organizzata in una società a responsabilità limitata, legalmente classificata come "a scopo di lucro", nonostante il suo fine sociale sia la conservazione di questo complesso monumentale soggetto a vincolo storico architettonico.

Forti di questo progetto e visto che avevamo un'assicurazione sul giardino, decidemmo di procedere allo sgombero degli alberi caduti che peraltro stavano marcendo, creando così l'ambiente ideale per il diffondersi di malattie e funghi. Abbiamo chiamato una squadra specializzata dal Trentino, la stessa che si era occupata del tornado Vaia, che ha dovuto procedere con estrema cautela, segnando i tronchi a mano per salvare i bossi sopravvissuti.

L'accordo con l'Università di Bologna prevede lo studio approfondito della storia del giardino all'italiana in genere e di quello Giusti in particolare, nonché lo studio del terreno e della botanica, al fine di una gestione che tenga conto non solo dei *costi di manutenzione*, che vanno senz'altro ottimizzati, ma anche dei *cambiamenti climatici*. Insieme al clima, è mutato anche il ruolo che questi beni hanno assunto rispetto la società attuale: il turismo è diventata una delle principali industrie del Paese, i palazzi privati sono spesso una grande attrattiva per i visitatori, e quando sono aperti al pubblico devono adeguarsi per diventare musei, pur mantenendo quell'aspetto di casa che li rende diversi

e affascinanti, un *unicum* a livello mondiale. Questo è un equilibrio difficile da perseguire e mantenere, e richiede grossi investimenti, sia per la trasformazione dei luoghi (impianti, bagni per i turisti, comunicazione, ecc.), sia per la manutenzione: un giardino o un palazzo utilizzato dai proprietari e pochi loro ospiti ha costi di manutenzione ben diversi se gli stessi vengono invece utilizzati da 60.000 persone.

Per le nuove generazioni la sfida è imparare a guardare a questo patrimonio come a una risorsa che richiede studio, informazione e una gestione razionale. Ma senza il riconoscimento concreto e fattivo da parte delle istituzioni — Comune, Regione e Stato, cui si potrebbero aggiungere le Fondazioni Bancarie — del ruolo che questi beni svolgono per la Nazione, e senza il riconoscimento da parte delle Soprintendenze che il patrimonio culturale privato *ha gli stessi obblighi del patrimonio culturale pubblico ma non gli stessi aiuti*, resta per i singoli una missione molto ardua, se non impossibile.

La realtà del Giardino e del Palazzo Giusti è molto fortunata rispetto ad altri complessi monumentali, in quanto locata nel centro storico di una città come Verona che, in tempi normali, può contare su due milioni di visitatori l'anno. Ma le istituzioni dovrebbero reagire più velocemente a tutti i mutamenti in corso: come sostiene anche l'Università di Bologna, *un giardino storico non può rimanere immutato nei secoli*, e infatti nel passato ciò non avveniva. Ripiantare i cipressi per il Giardino Giusti significherebbe mettere alberi non più alti di 5–6 metri, con un maggiore distanziamento fra loro, in modo da prevenire un'altra ecatombe al prossimo evento atmosferico che in molti si ostinano a chiamare "eccezionale" ma che in realtà si prevede possa ripetersi. Bisogna considerare che il privato non può ottemperare a richieste basate unicamente sui principi di immutabilità e non responsabilità, perché non ha le risorse finanziarie per farlo, a prescindere dagli aiuti che comunque prevedono un esborso anticipato. Solo una generazione fa, gli istituti bancari finanziavano i lavori di ristrutturazione con mutui ipotecari. Oggi non sono interessati a vantare un diritto reale su un bene che non ha mercato sia per l'inesimabile valore intrinseco sia per i costi di manutenzione e per tutte le difficoltà di gestione che presenta. Ogni trasformazione o adeguamento viene valutato da più enti, non solo dalle Soprintendenze; mettere d'accordo le esigenze degli uffici comunali o sanitari con quelle legate alla conservazione non è facile e genera costi che una maggiore disponibilità delle persone e uno stato meno burocratizzato potrebbero farci risparmiare a beneficio del bene da conservare.

Auspichiamo maggiore *collaborazione con le istituzioni locali, regionali e nazionali*, nell'interesse di tutti. Se i privati dovessero dismettere questi beni un patrimonio identitario della Nazione sarebbe perso per sempre, e questa è una realtà innegabile e una scelta che bisogna fare ora. Investire su questi beni, o quanto meno creare le condizioni per cui abbia senso investire, consentirebbe di reimmettere nel ciclo socioeconomico attuale una grande quantità di piccole realtà culturali, sociali, economiche, che costituirebbero una sicura ri-

sorsa occupazionale per le future generazioni. Secondo una ricerca della Fondazione Bruno Visentini, oggi in tutta Italia vi sono circa 9.500 dimore storiche aperte al pubblico — di fatto delle microimprese — che nel 2019 hanno generato un flusso di 45 milioni di visitatori con un indotto sul territorio di oltre mezzo miliardo di euro. I nostri giovani potrebbero restare in Italia e far rivivere quelle aree interne in cui si trova la maggior parte dei beni culturali privati, dando un lavoro ai laureati in gestione di beni culturali, agli storici dell'arte, ai giardinieri e ai restauratori, sempre più difficili da trovare, come ricordato nella prima sessione di questo ciclo di convegni.

Maria Giulia da Sacco, Villa La Valverde

Il giardino come luogo di conoscenza

La Valverde è una villa dell'inizio del '500 composta da un corpo padronale semplice con importanti edifici adibiti alle lavorazioni agricole che si affacciano sulla corte. Per queste sue caratteristiche non ha mai avuto un giardino: subito al di fuori della corte iniziavano i campi coltivati.

A partire dal secondo dopoguerra, il paesaggio agricolo circostante è stato ridotto e compromesso dall'espansione edilizia dovuta all'avanzare della periferia urbana di Verona e dalla costruzione di nuovi impianti industriali.

Il progetto di *riqualificazione ambientale* ha previsto la riforestazione del terreno rimasto attorno alla villa attraverso l'uso della misura 8.1 del PSR regionale per il rimboschimento di terreni agricoli di pianura, e con la messa a dimora di più di 5.000 piante nel 2001. Il bosco copre oggi una superficie di 5,5 ettari circa, e sono state piantate specie forestali autoctone certificate, ad alto fusto e arbustive. È suddiviso in due zone, quattro ettari ad arboricoltura da legno e 1,5 ettari a bosco naturaliforme. La Valverde oggi è diventata un luogo ricco di *biodiversità*, *formativo* per le nuove generazioni. Da cinque anni ospita "Educare nel Bosco", attività per i bambini dai 3 ai 5 anni durante tutto l'anno. Si tratta di una pedagogia esperienziale che stimola la crescita emotiva, fisica e relazionale dei bambini. Un'alternativa all'asilo tradizionale, un asilo all'aperto gestito dalla cooperativa "Canale Scuola" di Bolzano che dal 2015 costituisce la prima rete italiana di *Scuole nel Bosco*, un'attività formativa continuativa per bambine e bambini nella natura. Dal 2015 a oggi sono state aperte 18 *Scuole nel Bosco* in tutta Italia. Contemporaneamente l'azienda agricola è stata iscritta all'elenco regionale delle Fattorie Didattiche e organizza giornate per bambini di diverse età. È stato creato anche un *percorso botanico* per bambini, che consiste in uno stimolante itinerario didattico dove sono evidenziate e spiegate le singole parti di una pianta e la loro funzione.

Come estendere questo tipo di iniziative ai giardini storici privati?

I giardini storici possono divenire luoghi di conoscenza, dove educare il visitatore sia all'Arte dei Giardini, sia alla conoscenza delle piante e delle loro caratteristiche. Aprire i giardini al pubblico è importante, nonostante

oggi siano diventati spazi difficili da gestire, che richiedono molta manutenzione e dove spesso la morte di alcune piante ha compromesso l'intero disegno. La visita di un giardino invece, permessa anche solo a gruppi di amatori, sviluppa la conoscenza e quindi la valorizzazione del sito e nel tempo può essere di grande aiuto per il giardino stesso.

Il proprietario che apre il suo giardino al pubblico ne approfondisce la conoscenza facendo conoscere la storia, lo stile con cui è stato disegnato, le diverse varietà di specie introdotte, i movimenti terra che lo hanno costruito, e i manufatti artificiali che lo decorano. Tutte informazioni preziose per i visitatori. Si può inoltre trovare il modo di far conoscere il mondo delle scoperte e del collezionismo botanico. Se prima dell'800 le specie arboree adottate nei giardini veneti erano limitate, con i principi del giardino paesaggistico furono introdotte un'infinità di nuove specie, originarie dell'America settentrionale, ma anche del Vicino e dell'Estremo Oriente. È la passione per fiori e frutti esotici che ha portato alla costruzione di bellissime serre nel XIX secolo.

Il visitatore dovrebbe sempre essere accompagnato nella visita da:

- una mappa con il disegno del giardino;
- informazioni sull'epoca e lo stile in cui è stato costruito e sugli interventi successivi;
- informazioni complete e accurate sui tipi di piante presenti nel giardino, in modo da poterne osservare e riconoscere le caratteristiche.

Queste informazioni possono essere fornite sia mediante cartelli sia mediante manifestini o opuscoli. Un progetto di questo tipo oltrepassa la semplice intenzione didattica e si propone di sviluppare curiosità e sensibilità verso una forma d'arte che ha avuto nella nostra storia un ruolo insostituibile. Pierre Grimal nel suo celebre volume *L'arte dei giardini. Una breve storia* (2005), scrive: “non esiste nessuna civiltà che non abbia provato il bisogno di avere giardini. L'arte dei giardini esprime il desiderio dell'uomo di creare dei microcosmi ove trovare un incontro con le forze benefiche della natura, e renderla amica”.

Come detto in apertura di questa serie d'incontri, “... si conserva solo ciò che si conosce”. Con questo stesso spirito due anni fa abbiamo organizzato la prima edizione della manifestazione *Giardini Aperti* a Veronetta, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Verona. La manifestazione si ripeterà quest'anno l'11–12 settembre con l'apertura di 30 giardini di Veronetta, il quartiere in cui ci troviamo oggi. Un quartiere molto antico e ricco di storia, ma poco conosciuto rispetto al più noto centro storico. Apriamo spazi verdi, non si tratta sempre di giardini “belli”, ma anche di luoghi abbandonati o sconosciuti, ma che comunque raccontano la storia del quartiere.

Annachiara Vendramin, Consigliere nazionale Associazione italiana di Architettura del Paesaggio

La manutenzione programmata del giardino storico

Già a partire dagli anni '80, con l'emanazione della "Carta di Firenze", era stato evidenziato come gli interventi di manutenzione in un giardino storico fossero imprescindibili, poiché quest'ultimo è costituito principalmente da materiale vegetale vivente e quindi deteriorabile.

Nello stesso periodo, la "Contro carta" sottolineava che le attività manutentive in un giardino storico dovessero prendere in esame *l'evoluzione della vegetazione, i cambiamenti dei rapporti spaziali del complesso paesaggistico, e le trasformazioni/manomissioni intervenute nel tempo* (quale espressione delle mode e delle nuove teorie estetiche), e con lungimirante previsione, valutato il contesto in cui è stata emanata, dovessero anche prevedere gli interventi necessari per far fronte ai *cambiamenti climatici*.

Questi ultimi ora rappresentano una vera emergenza poiché sempre più interferiscono con il complesso sistema rappresentato dal giardino storico: i lunghi periodi di siccità e, parallelamente, le precipitazioni violente compromettono gli elementi compositivi del parco storico che, per essere salvaguardato, richiede sempre più una *manutenzione programmata* per una sua corretta gestione e cura. La manutenzione programmata degli elementi vivi di un parco riguarda specificatamente le *formazioni boschive, le singole alberature* e in particolare gli *alberi monumentali, gli arbusti e rampicanti, e le componenti architettoniche vegetali*.

Per la gestione e cura delle formazioni boschive è necessario procedere a un preliminare censimento georeferenziato delle alberature e a un periodico monitoraggio delle stesse, mediante una valutazione, visiva e strumentale, della loro stabilità: una messa in sicurezza del parco, che — tenuto conto della propensione al cedimento degli alberi — dovrà portare ad un loro diradamento negli anni. Nei casi in cui le formazioni boschive si rivelassero estremamente compromesse, per vetustà o per problematiche fitopatologiche, conseguenti perlopiù dai cambiamenti climatici, si dovrà ricorrere alla sostituzione poliennale degli esemplari con elementi vegetali della stessa specie o — a seguito di un'accurata ricerca storico-filologica e arboricoltura — con esemplari arborei più adeguati alla stazione d'impianto, così da riproporre un'immagine affine a quella dell'impianto nativo. La pratica di riproduzione degli alberi destinati alla sostituzione risulta essere molto importante per salvaguardare il patrimonio genetico degli alberi originari.

Le cure finalizzate alla corretta gestione per gli alberi più vetusti e per gli alberi monumentali dovranno prevedere delle adeguate potature e degli interventi per arricchire la rizosfera. Le operazioni manutentive sugli alberi monumentali dovranno necessariamente seguire il protocollo indicato dalla legge 10 del 2013. Qualora l'albero monumentale o vetusto presentasse delle problematiche di staticità, assumeranno particolare significato, ai fini di un arricchimento della biodiversità all'interno del parco, le operazioni di sostegno o

puntellamento. Operazioni che consentiranno, anche ai fini educativi e formativi, la lettura del disegno originario del parco.

Gli elementi arbustivi richiedono una gestione e cura molto attenta, poiché, unitamente agli alberi, costituiscono la memoria storica e rappresentano il paesaggio culturale del parco. Gli arbusti, a differenza degli alberi, sono caratterizzati da un accrescimento molto veloce, e quindi creano nel tempo un sistema architettonico vegetale incongruo. I successivi ed incontrollati accrescimenti possono impedire la fruizione complessiva del parco e il traguardo verso elementi architettonici e paesaggistici di pregio, privando della loro funzione quei “belvedere” originariamente progettati per consentire una visione verso gli ambiti privilegiati. Quegli arbusti che, proprio a causa del cambiamento climatico, abbiano manifestato un forte sviluppo dovranno essere controllati nel loro portamento per evitare che vi sia una competizione con gli alberi più antichi del parco.

Un’attenzione particolare dovrà essere posta ai rampicanti che, se non contenuti, potrebbero compromettere gli elementi di arredo su cui crescono.

Gli interventi di cura manutentiva dovranno, inoltre, essere rivolti alle importanti componenti architettoniche vegetali che compongono il parco, quali, fra tutte, il *parterre*. È questo un elemento caratterizzato da grande fragilità, poiché solitamente realizzato con piante di bosso, che sono state recentemente attaccate da un parassita molto aggressivo; si dovranno, pertanto, programmare controlli calendarizzati con fitofarmaci a basso impatto ambientale e rinforzare le piante nella crescita con elementi nutritivi. Le fioriture, di cui sovente il *parterre* è arricchito, dovranno necessitare di limitati apporti idrici e contenuti interventi fitosanitari al fine di non interferire con il delicato accrescimento delle sue bordure.

Infine, il parco si potrà giovare di tutti gli interventi finalizzati all’arricchimento della biodiversità mediante la reintroduzione di specie bulbose spontanee nel sottobosco e nei prati; prati che, se lasciati in alcuni ambiti fiorire e disseminare, agevoleranno la presenza di insetti pronubi e l’entomofauna utile, incrementando il parco con flora e fauna autoctona.

Giovanna Alberta Campitelli, Vice Presidente Associazione Parchi e Giardini d’Italia

Criteri e metodi di intervento nei giardini storici tra restauro, ripristino e ricostruzione

I *giardini storici* costituiscono, come è noto, un settore rilevante del nostro patrimonio che associa alla valenza culturale quella ambientale, un patrimonio che non solo trasmette la ricchezza della nostra tradizione artistica ma contribuisce a *conservare la biodiversità* e la *salute dell’ambiente*.

A fronte di questo ruolo così centrale che i giardini storici hanno nel nostro paese — in assenza di un censimento si può comunque ipotizzare una consistenza di non meno di 10.000 siti — si assiste alla carenza di indicazioni e

norme sulla loro gestione e manutenzione. I vincoli di tutela sottopongono giustamente ogni intervento al parere delle Soprintendenze; tuttavia, all'interno di esse non vi è personale con formazione specifica nel settore, così che ogni valutazione è affidata alla personale competenza dei singoli funzionari. Un documento di grande importanza, la "Carta di Firenze" emanata nel 1981 dall'ICOMOS-IFLA, contiene dettagliate prescrizioni in merito, ma non ha valore di legge e, in molti punti, risulta inadeguata e superata alla luce dei 40 anni ormai intercorsi. A fronte di questo vuoto di direttive, nonostante i molti interventi di recupero di giardini storici — sia pubblici che privati — condotti negli ultimi decenni e con risultati in molti casi eccellenti, si usa con estrema superficialità il termine "restauro", che invece dovrebbe essere applicato a casi ben definiti. È raro l'uso del termine "ripristino", o ancora "progettazione *ex novo*". In attesa di un aggiornamento della "Carta di Firenze" — avviato dall'ICOMOS-IFLA — e della concretizzazione dell'impegno che il Ministero della Cultura sta manifestando in questo settore, come lascia sperare lo stanziamento di fondi cospicui destinati ai giardini nel PNRR e dalla proposta di creare *profili professionali ad hoc*, riteniamo sia utile sintetizzare le varie metodologie di intervento presentando casi emblematici, tutti concordati con le Soprintendenze e condotti negli ultimi anni, al fine di contribuire alla discussione in corso.

Restauro: è possibile solo nei casi in cui il disegno del giardino, sia negli elementi vegetali sia in quelli architettonici, sia ancora leggibile e si debba solo integrare e ripristinare nelle eventuali lacune, sulla base di documentazione certa di riferimento. È il caso, ad esempio, del Giardino di piazzale Scipione Borghese a Villa Borghese, creato nel 1915, conservato nel disegno delle aiuole, documentato da un rilievo coevo con indicazione di tutte le sue componenti e da una nutrita serie di foto. Sulla base di tutti questi elementi è stato restaurato il disegno originario.

Ripristino su base storica: si ha quando il giardino ha perso ogni traccia dell'assetto originario, non solo per degrado e abbandono ma anche a causa del sovrapporsi nel tempo di un disegno diverso derivante dal mutare della committenza o della funzione. Il ripristino è possibile quando, mediante indagini *in loco*, anche di carattere archeologico, correlate al reperimento di documentazione storica sul disegno e sul patrimonio vegetale, si può ricostruire l'assetto di una fase che si prende a riferimento (questo nel caso di più fasi stratificate). Vi è, ovviamente, un ampio margine di approssimazione, in quanto, soprattutto per i giardini più antichi, non è mai reperibile documentazione completa e inoppugnabile. Questa metodologia è stata adottata per i Giardini Segreti di Villa Borghese, risalenti al Seicento ma più volte modificati nel tempo, e ripristinati nell'assetto seicentesco sulla base di indagini a tutto campo che hanno permesso di reintrodurre anche le fioriture dell'epoca.

Progettazione ex novo: si ha quando un giardino è irrimediabilmente perduto, non vi sono né tracce né documenti che consentano un eventuale ripristino, né sopravviva solo il sito, e quindi si decide per la progettazione di un

giardino dichiaratamente contemporaneo, seppur in dialogo con il contesto storico. È questo il caso del Giardino delle Sculture Liquide a Venaria Reale: mentre la quasi totalità del parco è stata oggetto di un accurato ripristino, in una parte il cui disegno risultava irrecuperabile a partire dal 2014 è stato creato un giardino di sculture che ospita straordinarie opere dell'artista Giuseppe Penone.

Definite così, seppur sommariamente, le diverse implicazioni sottese all'uso di una determinata terminologia, resta aperto il capitolo, non meno importante, della manutenzione. Un giardino perfettamente recuperato, se non viene correttamente gestito secondo un piano di *manutenzione programmata*, rischia di scomparire in brevissimo tempo, vanificando le risorse umane ed economiche impegnate.

Anche su questo tema *l'impegno pubblico e privato si devono confrontare*, in un'ottica di fattiva collaborazione, collaborazione che l'ADSI, con questa serie di incontri ha avviato raccogliendo contributi importanti e che auspichiamo possano dare frutti proprio in occasione dell'attuazione del PNRR.

Daniele Zovi, già Generale dei CC-Forestali

La progettazione della manutenzione del verde in aree tutelate

Le leggi (nazionali ed europee), i regolamenti, gli strumenti urbanistici costituiscono un groviglio di norme difficilmente districabile da enti e istituzioni concorrenti nel *processo autorizzativo*. I proprietari di fondi, i gestori di luoghi soggetti a vincoli e i funzionari devono affrontare difficoltà interpretative e agire spesso con la preoccupazione di poter sbagliare. Chiunque abbia lavorato o lavori nel settore prima o dopo si è trovato, a causa delle incertezze, nelle condizioni di ... non dormire sonni tranquilli.

I media e i social, strumenti di indubbio valore democratico, spesso approfondiscono poco o punto aspetti tecnici e normativi di importanza fondamentale, preferendo scorciatoie risolubili con battute di poche righe e di grande effetto.

Come è noto, gli alberi continuano a crescere per tutto il corso della loro vita; ne consegue che individui vegetali piantati nelle prossimità di manufatti hanno contribuito per qualche decennio alla loro bellezza, salvo poi minacciare con radici, chiome e fusti la loro stabilità.

Recenti accadimenti (Triveneto 2018 con la tempesta Vaia, Verona 2020 ecc.) legati ai *cambiamenti climatici* hanno minacciato o annullato la stabilità di molti alberi. Per una parte di questi il danno è stato immediato ed evidente, per altri, apparentemente indenni, il danno è subdolo, si manifesta alla tempesta o al vento successivi, oppure, come ho constatato personalmente, si manifesta con crolli improvvisi e inopinati senza causa apparente. Ne deriva una minaccia per la salute pubblica, che deve essere il primo aspetto da analizzare quando si affrontano le questioni in argomento.

Un'altra questione è costituita dal valore del bene minacciato. Per fare un esempio: un chiesa dell'anno mille ha un valore enormemente più alto di un albero piantato stoltamente sessant'anni fa a cinquanta centimetri dal suo muro, che danneggia a ogni colpo di vento.

Ritengo che, quando le valutazioni tecnico-strumentali hanno definito il valore dell'instabilità di un albero, gli enti preposti alla sicurezza dei cittadini e alla difesa dei beni ambientali, storici e archeologici, debbano prendere ogni utile decisione prescindendo dagli slogan ad effetto e dalle facili esternazioni cosiddette ambientaliste.

TERZO INCONTRO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARTISTICI E ARCHIVISTICI

Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, Rovigo, 22 settembre 2021

Le imprese e gli artigiani sono i custodi di mestieri in cui l'Italia primeggiava ma che sono in rapido decadimento perché le nuove generazioni non li intraprendono per le poche prospettive di lavoro che vi sono. La salvaguardia e la valorizzazione dei BBCC avrebbe tre conseguenze immediate: garantirebbe la conservazione di ciò che ci è stato tramandato; favorirebbe la qualità della vita di tutti noi; creerebbe occupazione legata al territorio di appartenenza: lavoro in ambito culturale/museale, turistico ed edilizio, e in quest'ultimo caso formerebbe manodopera specializzata. In questo contesto pensiamo subito alle imprese di costruzioni, ma con loro ci sono i restauratori di intonaci e affreschi, piuttosto che quelli che si occupano di mobili, arazzi, orologi. Tutte attività non esportabili in grado di creare un indotto indissolubilmente legato al territorio di appartenenza.

Programma

Saluti

Ivan Dall'Ara, Presidente della Provincia di Rovigo
Giovanna Osti, Presidente Federazione Regionale Ordini Architetti PPC Veneto
Tonino Portesan, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Rovigo

Introduzione ai lavori

Vincenzo Tinè, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
Isabella Collalto, Presidente Associazione per le Ville Venete

Relazioni

Francesca Meneghetti, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Tutela e valorizzazione dei beni artistici

Chiara Bianchini, Direttore Archivio di Stato di Verona
I documenti d'archivio. Il valore del bene culturale e il rapporto con gli archivi

Melania Zanetti, Docente di Conservazione e restauro del libro e del documento presso Università Ca' Foscari di Venezia

Tra prevenzione e restauro: la manutenzione in archivio

Giovanni Ciarrocca, Segretario generale ADSI
La circolazione dei Beni Culturali artistici

* * *

Giovanna Osti, Presidente Federazione Regionale Ordini Architetti PPC Veneto

Rivolgo un caro saluto e un ringraziamento agli organizzatori di questa serie importante di Seminari.

L'intervento sul Bene Culturale e sul Patrimonio Architettonico e Paesaggistico è un *focus* importante per gli architetti italiani, in particolar modo per gli architetti veneti che hanno da alcuni anni dato vita ad un "gruppo veneto del restauro", anche attraverso la costituzione, da parte di FOAV, di un archivio digitale per gli interventi sul restauro nel territorio regionale.

Si tratta di una piattaforma dove gli architetti possono caricare i loro progetti realizzati in ambito veneto, ed è frutto di un lungo lavoro che dalla costruzione di un archivio digitale, "Report 2017 sul restauro" (un file .pdf di grande dimensione, inadatto al WEB), ha portato alla creazione di uno strumento snello e veloce, dalle grandi potenzialità per la conoscenza e lo studio dei progetti di restauro realizzati in Veneto. Il tutto è propedeutico al III Convegno FOAV sul restauro, che si terrà nel 2022, dove si farà il punto di questo ambito progettuale/culturale in continua evoluzione, in stretta collaborazione con Soprintendenze, Istituti Universitari e di Ricerca, e Committenti Proprietari.

Quando si parla del nostro Paese, non possiamo dimenticare quei monumenti tangibili e reali che ci sono stati lasciati in eredità e che dovremmo proteggere, e come vorremmo fossero trattati. I beni culturali fanno parte di una memoria storica che non dobbiamo essere disposti a perdere, costituiscono risorse uniche e non rimpiazzabili che solo un determinato Paese possiede; e se c'è qualcosa di cui gli italiani possono vantarsi, questo è sicuramente il patrimonio culturale che hanno avuto la fortuna di ereditare in secoli di storia. E la testimonianza è viva, se si pensa che in Italia abbiamo il record mondiale dei Siti Unesco (55) e 61 luoghi tutelati dal FAI, luoghi che raccolgono secoli di storia, cultura e tradizioni, e il cui valore va ben oltre la loro bellezza.

Per non parlare del lavoro generoso, costante e dispendioso che fanno i proprietari di immobili storici, pubblici e soprattutto privati. Palazzi o ville, giardini e parchi, che, specialmente nel nostro Veneto, con l'esempio luminoso delle Ville Venete, abbiamo la fortuna di ammirare.

Un discorso importante merita quindi il tema della valorizzazione, che per il Bene Culturale presuppone in primo luogo la sua tutela, che non può avvenire senza il suo riconoscimento e, quindi, la sua conservazione, la protezione e il restauro.

Preservare fisicamente i beni culturali è certamente il primo passo, ma non deve mancare di certo la possibilità della fruizione di questi beni artistici. Promuovere la cultura vuol dire anche diffondere la conoscenza del nostro stesso patrimonio culturale, in linea con ciò che recita l'articolo 9 della nostra Costituzione; in particolare quando si parla di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico del paese vanno senza dubbio tenute in considerazione le modalità di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali stessi.

“Proteggere il bene nello stato attuale in cui ci è giunto, per trasmetterlo alle generazioni future”: conservazione significa questo, nel senso che chi verrà dopo potrà fruirne; tutte le opere, infatti, hanno una loro vita, che si degrada con lo scorrere del tempo. Oggi abbiamo gli strumenti per proteggere anche opere delicatissime, come i famosi dipinti della grotta di Lescaux in Francia, dove le visite non sono permesse (la presenza delle persone altererebbe il microclima). Anche nella stessa Cappella degli Scrovegni a Padova è stato fatto un grande lavoro per filtrare l’aria il più possibile e frenare il naturale degrado. Questi delicati interventi rappresentano certamente un costo, quindi la conservazione deve andare di pari passo con la valorizzazione del bene.

La valorizzazione del Bene, quindi il suo restauro e la sua successiva fruizione sono temi che ci interessano particolarmente, soprattutto riguardo a tutte le pratiche preparatorie e specialistiche dell’atto meramente progettuale. Si ritiene, quindi, strategica la consultazione degli archivi (di cui si parlerà oggi) per la conoscenza dei manufatti e la professionalità dei restauratori (altro tema in discussione e quanto mai complesso) alle cui mani sapienti affidiamo i nostri progetti di restauro.

Giornate di approfondimento come questa ci arricchiscono e contribuiscono a rinforzare la nostra passione per il restauro e la conservazione del Bene Culturale, con la speranza che i nuovi dispositivi, finanziari ed economici, del PNRR possano dare un po’ di respiro e nuova linfa al patrimonio storico culturale, ricchissimo ma spesso trascurato, del nostro Paese.

Tonino Portesan, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Rovigo

Un caloroso saluto a tutti i partecipanti a questo convegno, presenti in sala o collegati tramite il WEB. È doveroso un sincero ringraziamento a tutti i responsabili di Enti e Organizzazioni che si sono prodigati per la realizzazione di questo importante appuntamento, che rientra in un ciclo di incontri più completo, e in fase di svolgimento.

L’ordine professionale che rappresento vede nella figura dell’architetto un importante attore nel processo edilizio che coinvolge il tema oggetto del convegno, nel senso che nello svolgimento del proprio ruolo, a seconda delle specializzazioni, dà un importante contributo alla valorizzazione del bene culturale, sia in maniera diretta che indiretta. Pensate ad un intervento che riguardi il restauro/recupero di un edificio storico (contenitore) adibito alla conservazione e/o esposizione di elementi tutelati come beni culturali (contenuto).

Un esempio per tutti si può individuare nella progettazione della prevenzione degli incendi nei fabbricati adibiti alla conservazione ed esposizione di beni culturali, nelle tipologie più variegata, con una estrema attenzione alla loro sicurezza oltre a garantire la massima accessibilità dei potenziali utenti di tali beni.

Le tecnologie costruttive, i materiali e le professioni sono in continua evoluzione e in particolare per le varie professionalità coinvolte c'è la necessità di una sempre maggiore formazione e specializzazione delle competenze da applicare. Il professionista, l'impresa esecutrice dei lavori, sino all'ultimo operatore che vengono coinvolti ciascuno per le proprie competenze, dovranno sempre più elevare la qualità delle loro prestazioni per garantire il successo di ogni intervento.

La provincia di Rovigo si configura come un territorio "giovane" di formazione, e il territorio è sottoposto a vincoli di tutela ambientale molto estesi, oltre alla tutela monumentale degli episodi urbani, sparsi nel territorio. La salvaguardia, sia del paesaggio sia dei Beni Culturali e monumentali, diventa un impegno civico per lo sviluppo culturale di una comunità, che riconosce e conserva le proprie origini e tradizioni locali, da proiettare nel futuro.

Buon lavoro.

Isabella Collalto, Presidente Associazione per le Ville Venete
La valorizzazione del patrimonio culturale mobiliare. Le Ville Venete

All'interno delle nostre dimore, migliaia di dipinti e arredi parlano della genialità e dell'abilità di artisti e artigiani, incontro sapiente tra fattori produttivi diversi, proprio di una società colta e civilissima.

Parlare di tutela e valorizzazione dei beni artistici e archivistici consente di promuovere il museo diffuso costituito dalle dimore storiche e in particolare dalle ville venete per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Sono beni culturali anche i beni mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, in quanto testimonianze aventi valore di civiltà. Quanto alle pertinenze delle ville, strumenti e mezzi di lavoro sono importanti riferimenti alla storia della scienza, della tecnica, dell'industria, testimonianze dell'identità culturale e della storia delle campagne venete.

Le Ville Venete contengono molte di queste testimonianze, non sempre censite, catalogate, o vincolate, che hanno rischiato e rischiano di essere irrimediabilmente perdute o disperse. Infatti, le catalogazioni rigorose e lungimiranti operate dall'Ente Ville Venete prima e dall'Istituto Regionale delle Ville Venete ora hanno per lo più interessato il patrimonio immobiliare. Il lavoro da fare è ancora lungo, e merita di essere ripreso perché la conoscenza e il recupero dei beni mobili possono incentivarne l'accessibilità e la fruizione, alimentando l'attrattività anche a fini turistici dell'entroterra veneto.

La tutela passa dal decreto di vincolo. Ad oggi, tuttavia, le Soprintendenze scontano un grave arretrato su questo fronte: necessitano di una profonda riforma per semplificare l'*iter* burocratico e valorizzare l'autonomia e la specificità dei territori.

Le nostre ville possano diventare laboratori di studio delle tecniche del restauro, alimentando lo scambio proficuo e concreto di esperienze tra il mondo

della scuola e il mondo del lavoro.

La mancata detassazione del patrimonio culturale, considerato appannaggio di pochi “fortunati”, che sono invece gravati da vincoli onerosi e dal correlativo regime di tutela obbligatoria, disincentiva il recupero alimentando dispersione e incuria.

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, debitamente incentivate, potrebbero favorirne la conservazione permettendo la ripresa economica del settore del restauro, le cui straordinarie opportunità professionali auspico tanti giovani in cerca di occupazione possano cogliere, oltre al significato culturale ed emozionale.

Francesca Meneghetti, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Tutela e valorizzazione dei beni artistici

Per parlare di tutela anche in ambito storico-artistico è fondamentale partire dalla definizione della stessa espressa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004, art. 3, comma 1): “La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione e valorizzazione dei beni artistici”. Si comprendono bene, anche in questa sintetica definizione, i due aspetti fondamentali del fare tutela: l’individuazione e la conservazione.

Per quanto riguarda l’individuazione, se pensiamo ai beni mobili conservati nelle dimore storiche, un aspetto spesso trascurato ma fondamentale è quello della necessità di riprendere in mano i molti decreti di interesse espressi ai sensi della normativa precedente al Codice e procedere al loro rinnovo, ai sensi dell’art. 128 del Codice stesso. Ciò permette di meglio esplicitare, per esempio, tutti quegli arredi, decorazioni, oggetti artistici che sono parte integrante della storia di molti immobili e che vanno preservati nella loro pertinenzialità, secondo quanto già permesso fin dal Codice Civile, che fissa all’art. 817 il concetto di pertinenze come “cose destinate in modo durevole a servizio e ornamento di un’altra cosa”. È così che, a norma di legge, in contesti tutelati si può affermare che il vincolo ricade anche sui beni mobili pertinenziali, secondo quanto disposto dall’art. 818 del Codice Civile: “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze”.

Sul tema della conservazione, richiamando che secondo il Codice il privato proprietario è sempre tenuto a garantirla per i beni in suo possesso (D.lgs. 42/2004, art. 30), è utile ricordare in questa sede che “gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia” (D.lgs. 42/2004, art. 29 comma 6).

L'elenco dei restauratori di beni culturali è consultabile presso la piattaforma dedicata: <https://professionisti.beniculturali.it/>.

Questa figura professionale è assolutamente fondamentale per ogni operazione che coinvolga i beni storico-artistici che si possono trovare all'interno di una dimora storica. Pertanto, anche nel caso di progetti a livello architettonico, redatti da architetti conservatori abilitati secondo la normativa, ogniqualvolta sia presente una decorazione murale, a stucco, un dipinto su tela o tavola, una scultura o altri beni mobili coinvolti nel cantiere di restauro, deve essere presentato per l'autorizzazione di competenza un progetto specifico, a firma di un restauratore accreditato per il settore riguardante quel bene storico-artistico. L'elenco dei restauratori è aperto a tutti e facilmente consultabile, suddiviso sia territorialmente che secondo i 12 settori di competenza.

The screenshot shows the website interface for finding restorers. At the top, there is a navigation bar with links for 'Informazioni', 'Elenchi', 'Contatti', 'Registrati', and 'Accedi'. The main heading is 'Elenco Restauratori di beni culturali'. Below this, there is a search form with the following fields:

- Cognome (text input)
- Nome (text input)
- Codice fiscale (text input)
- Selezionare una regione (dropdown menu with 'Tutte' selected)

Below the search fields, there is a section titled 'Settori' with a list of 12 categories, each with a checkbox:

- 1- Materiali lapidei, musivi e derivati
- 2- Superfici decorate dell'architettura
- 3- Manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile
- 4- Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
- 5- Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
- 6- Materiali e manufatti tessili organici e pelle
- 7- Materiali e manufatti ceramici e vitrei
- 8- Materiali e manufatti in metallo e leghe
- 9- Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenei
- 10- Materiale fotografico, cinematografico e digitale
- 11- Strumenti musicali
- 12- Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

At the bottom of the list, there is a 'Mostra' button.

Chiara Bianchini, Direttore Archivio di Stato di Verona

I documenti d'archivio. Il valore del bene culturale e il rapporto con gli archivi

Gli Archivi di Stato sono Istituti periferici del Ministero della Cultura che hanno sede in ogni capoluogo di provincia e conservano principalmente il patrimonio prodotto nei secoli in un circuito geografico della città e del suo territorio. Tutta la documentazione è soggetta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione. Queste sono le tre principali funzioni che caratterizzano un Archivio di Stato. Nell'ambito della prima funzione, al funzionario Archivistico spetta il compito di svolgere attività di ricerca e di studio, di effettuare il censimento del patrimonio archivistico e di inventariazione, di vigilare sugli interventi di restauro e di avere rapporti di collaborazione con le Regioni e in genere con

enti culturali di città. Nell'ambito della ricerca e della valorizzazione e formazione, la figura specializzata dell'Archivista deve promuovere attività espositive e di promozione aderendo ad iniziative editoriali e multimediali, oltre che collaborare con Enti di ricerca e con altre istituzioni nazionali ed internazionali. Al Funzionario Archivista spetta la gestione dei servizi con gli utenti che frequentano la Sala di consultazione di un Archivio, fornendo consulenza alle ricerche.

Per questo il Funzionario Archivista deve avere una competenza tecnica e specialistica. Oltre al conseguimento di una laurea giuridica o in umanistica, o preferibilmente in Beni Culturali, deve avere conseguito il diploma di specializzazione in Diplomatica, Archivistica e Paleografia.

Alla luce delle sue mansioni, si può affermare che il Funzionario Archivista si pone come mediatore ed intermediario tra il Patrimonio Archivistico e il ricercatore che giunge in sala di studio con un proprio progetto e un obiettivo specifico di ricerca. Restando sul tema, ovvero la valorizzazione del bene culturale, ritengo che gli Archivi abbiano un ruolo di primo piano.

Di fronte alla necessità di conoscere la storia di un edificio storico, il punto di parte è la consultazione dei Catasti. In essi vengono resi espliciti i passaggi di proprietà dei detentori del bene e di conseguenza dei corrispettivi atti notarili conservati all'interno del corposo fondo notarile che oltre ai rogiti conservano mappe e disegni.

Un'ulteriore miniera a cui attingere per informazioni è rappresentata dagli archivi donati o depositati da famiglie e persone. Al loro interno, oltre a documentazione di natura amministrativa attinente al patrimonio e alle cariche cittadine ricoperte dai membri di un determinato clan, vi sono anche atti che interessano le dimore, spesso descritte all'interno di documenti di compravendita o all'interno di registri di contabilità denominati di entrata ed uscita. Ancora: all'interno degli archivi privati vi possono essere documenti di descrizione di interni del singolo palazzo, o, nei casi più fortunati, disegni inerenti a facciate o ancora a giardini.

Alla luce di quanto esposto, risulta che gli archivi e il personale ivi impegnato svolgono un ruolo di primaria importanza nell'ambito della valorizzazione di un bene architettonico e delle dimore storiche che si completa e integra con il lavoro altrettanto prezioso svolto della Soprintenza attiva ed operante nella medesima città.

Melania Zanetti, Docente di Conservazione e restauro del libro e del documento presso Università Ca' Foscari di Venezia

Tra prevenzione e restauro: la manutenzione in archivio

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora in poi "Codice") stabilisce all'articolo 29 che "La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro"

(art. 29, comma 1). Con le altre azioni della conservazione, la manutenzione condivide l'obiettivo di rallentare i processi di degrado dei beni del patrimonio culturale, ma essa interviene sulle collezioni archivistiche e bibliografiche con modalità diverse rispetto quelle proprie della prevenzione e del restauro. La prevenzione si fa infatti carico dei rischi ambientali attraverso il controllo e la regolazione dei parametri di umidità relativa, temperatura, luce e inquinamento, mentre il restauro agisce direttamente sui manufatti con operazioni invasive che ne alterano le caratteristiche materiali in misura diversa in rapporto alle modalità dell'intervento. La manutenzione si attiva invece a fronte di situazioni già critiche, che riguardano di norma un numero importante di volumi o documenti, ma che possono essere risolte *in situ*, all'interno dello stesso istituto di conservazione, evitando che i beni finiscano danneggiati a un punto tale da dover ricorrere a interventi di restauro più critici. La manutenzione coinvolge fisicamente i manufatti, che vengono esaminati e movimentati; stabilisce un contatto fisico con libri e documenti; impiega strumenti e materiali che interagiscono con essi; e richiede uno svolgimento puntuale che presuppone conoscenze specifiche relative alla materialità degli oggetti del patrimonio culturale.

Tra gli interventi di manutenzione possiamo considerare la depolveratura dei fondi e delle raccolte. La polvere tra gli scaffali, sui libri e sui documenti non rappresenta solo un problema igienico, ma veicola umidità, uova di insetti, spore di microrganismi che si depositano anche sui e nei materiali storici. Adeguati accorgimenti di prevenzione — una gestione accorta della ventilazione e del trattamento dell'aria, ad esempio — possono limitare l'inconveniente, ma non scongiurarlo in via definitiva, e risulta indispensabile programmare un'asportazione periodica delle polveri.

Alla manutenzione affidiamo anche la gestione degli interventi di contrasto alle infestazioni. Quello degli insetti è un tema di riflessione degli esperti della conservazione a livello internazionale, e ha condotto da qualche tempo allo sviluppo di un sistema di gestione integrata dei parassiti (*Integrated Pest Management* - IPM), che, tuttavia, nel nostro Paese fatica ad affermarsi. Soprattutto nel periodo primaverile è perciò tutt'altro che raro riscontrare la presenza di insetti nei locali di conservazione, sugli scaffali, in prossimità o già all'interno dei volumi o dei faldoni, tra le carte, le pergamene, i legni dai quali le diverse specie traggono il nutrimento necessario al proprio sviluppo. La disinfestazione in questi casi non può che svolgersi con il metodo dell'ipossia, cioè il trattamento di libri e documenti infestati (ma, all'occorrenza, anche di scaffalature e altre suppellettili) in atmosfera modificata, nella quale il rapporto ossigeno-azoto è variato in misura tale da inibire lo sviluppo entomologico. Nell'ambito dei beni culturali non è giustificabile il ricorso ad altri metodi fisico-chimici (fumigazioni, gasazioni, utilizzo di onde elettromagnetiche e via dicendo) che a fronte di una certa efficacia nel contrasto agli insetti alterano i materiali e le strutture originali dei manufatti sottoposti al trattamento, compromettendone il significato storico che è essenza del bene culturale.

Nella manutenzione consideriamo infine la realizzazione di fodere, scatole, cofanetti che salvaguardano i volumi e i documenti in condizioni precarie, soggetti a danneggiarsi ulteriormente in caso di movimentazione o per effetto delle fluttuazioni termoisometriche dell'ambiente circostante, o, ancora, per i processi di fotossidazione determinati dall'esposizione luminosa. È evidente come la scelta dei materiali per la produzione di queste custodie sia cruciale e condizioni nel tempo lo stato di conservazione dei manufatti in oggetto.

Per quanto detto sinora, non è un caso che il Codice affidi la realizzazione degli interventi di manutenzione in via esclusiva alla competenza del restauratore di beni culturali (art. 29, comma 6), evitando che esse siano appannaggio di generiche ditte di pulizia o di disinfestazione o di cartotecnica. Il restauratore, gli archivisti e i bibliotecari ai quali è affidata la responsabilità del patrimonio negli istituti non possono che lavorare in stretta collaborazione e rivestono un ruolo fondamentale nel controllo periodico diretto del materiale, anche quello conservato nei depositi, per accertare le situazioni problematiche e proporre e organizzare le azioni di manutenzione più opportune.

Un'ultima considerazione riguarda la necessità di bilanciare le esigenze della conservazione con quelle della fruizione. Un'attenzione costante per le collezioni, per i fondi, e per le raccolte, si sostanzia in un dialogo efficace con l'utente, facilitando un accesso consapevole al patrimonio, che è oggettivamente un'azione strategica nella sua salvaguardia. Il bene culturale che non si conosce, che non ha fruizione, rischia di sfilarsi dall'interesse generale e di registrare una cronica carenza di risorse umane ed economiche disponibili per la sua gestione e per le attività fondamentali di studio, di prevenzione dei rischi, di manutenzione e di restauro, in sostanza per la sua conservazione.

Giovanni Ciarrocca, Segretario generale ADSI

La circolazione dei Beni Culturali artistici

Parliamo ora di circolazione internazionale soprattutto per chi vuole esportare un bene al di fuori dell'Italia. Penso infatti che questa sia la fattispecie più comune per i Soci ADSI rispetto a quello dell'importazione.

La circolazione può essere definitiva o temporanea. La prima non comporta l'obbligo del rientro in Italia del bene per il quale si è richiesta l'esportazione (D.lgs. 42/2002), ma non è possibile nel caso il bene sia stato dichiarato di interesse culturale. Per questo tipo di beni è possibile la sola esportazione temporanea. Di conseguenza, i beni di interesse culturale non "notificati" possono ottenere la licenza di esportazione definitiva, si tratti di dipinti, orologi, gioielli, libri antichi, stampe, o opere in genere che presentino un interesse culturale o siano di un autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni (fino al 29 agosto 2017 erano 50 anni).

La procedura prevede:

- la presentazione della domanda per l'esportazione presso uno dei 18 uffici di esportazione senza l'obbligo di presentarlo all'Ufficio competente del

Comune in cui si risiede — sto illustrando il modello ESPI che altro non è che la denuncia per il rilascio dell'attestato di libera circolazione;

- la presentazione del bene per l'ispezione da parte dei funzionari dell'Ufficio di esportazione con la possibilità di stipulare “accordi” con gli Uffici di esportazione per regolamentare i tempi dell'ispezione;
- decisione sulla domanda di esportazione da parte dell'Ufficio Esportazione entro 40 giorni (termine perentorio secondo la dottrina prevalente) dalla avvenuta presentazione del bene. A questo punto si aprono tre possibilità:
 - a) il rilascio dell'attestato di libera circolazione (intra-UE, durata 5 anni) e la licenza di esportazione extra-UE di 1 anno;
 - b) il diniego dell'attestato di libera circolazione con avvio della “notifica”. In questo caso il privato può opporre i rimedi giurisdizionali, ossia ricorso al TAR contro il MIC e al Consiglio di Stato in seconda istanza, nel caso di mancato accoglimento;
 - c) l'acquisto coattivo da parte del MIC al valore dichiarato nella domanda.

Il caso di esportazione temporanea può interessare quei Soci ADSI che, contattati dall'estero, volessero esportare un'opera per un'esposizione, una mostra, uno studio, una ricerca, o anche per il suo restauro. In questo caso, l'autorizzazione all'uscita è solo per un determinato periodo di tempo (con indicazione delle date di inizio e fine). Anche i beni “notificati” possono essere esportati, ma solo per validi motivi prevalentemente scientifici e di studio.

Per mancanza di tempo tralascio i temi collegati all'esportazione di opere di arte contemporanea, e come già detto, alla fattispecie collegata all'importazione temporanea. Va ricordato anche che è operativa la riforma del Codice dei beni culturali in tema di circolazione, e infatti in tema di esportazione ora è applicabile il DM 6 dicembre 2017. È stata inserita anche la soglia di euro 13.500: qualsiasi bene abbia un valore inferiore alla soglia, è esportabile senza obbligo di passare per l'Ufficio Esportazione; sarà in questo caso sufficiente una semplice autocertificazione. Per i beni di maggior valore, invece, si dovrà continuare a richiedere l'attestato di libera circolazione.

QUARTO INCONTRO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI

Foresteria della Villa Valmarana ai nani, Vicenza, 3 novembre 2021

In collaborazione con



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Come gli edifici vincolati posso adeguarsi alle normative su efficientamento energetico, miglioramento sismico, ecc. ... Gli edifici sottoposti a tutela, nel loro complesso, costituiscono una parte rilevante del patrimonio culturale del territorio italiano. I proprietari di Dimore Storiche vincolate sono spesso impegnati a sostenere interventi sempre più onerosi e di difficile sostenibilità, alla ricerca di un continuo equilibrio fra una sostenibilità economica e i condizionamenti imposti dalle varie normative vigenti.

Programma

Saluti

Francesco Rucco, Sindaco Comune di Vicenza

Lisa Borinato, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vicenza

Sonia Cattazzo, Commissione "Patrimonio Architettonico e Paesaggio" dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vicenza

Introduzione ai lavori

Fiorenzo Meneghelli, Presidente Istituto Italiano dei Castelli – Veneto

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Relazioni

Felice Giuseppe Romano - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Tutela e valorizzazione dei beni culturali immobili

Paolo Gasparoli – Docente Politecnico di Milano e Presidente Confartigianato Restauro Lombardia

Il progetto sul costruito storico tra necessità di conservazione ed esigenze di trasformazione: come governare il cambiamento

Paola Bassani – Docente Politecnico di Milano e restauratrice
I criteri di intervento sul patrimonio esistente: metodologia di indagine storica, progetto di intervento e prassi conservativa

Daniele Tarabini - BioDry
Umidità di risalita, qualcosa si può fare

Stefano Donato – Mapei SpA
Conoscere per conservare. Dall'analisi dei materiali alla realizzazione di un intervento di recupero

Andrea Meneghelli - Progettista
Square Up, illuminazione LED dinamica con scenari luminosi con controllo remoto smart

* * *

Lisa Borinato, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Vicenza

Buongiorno a tutti a nome del Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza. Saluto e ringrazio Francesco Rucco, Sindaco di Vicenza e Presidente della Provincia di Vicenza, e la Presidenza Nazionale dell'ADSI, rappresentata in questo triennio da Giacomo di Thiene. Saluto inoltre il Soprintendente Dr. Vincenzo Tinè e l'Arch. Felice Giuseppe Romano della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR-RO-VI, l'Associazione Ville Venete, l'Istituto Italiano dei Castelli con il suo Presidente Fiorenzo Meneghelli, Paolo Gasparoli, Paola Bassani, Daniele Tarabini e Stefano Donato.

Vi presento ora la “Commissione Patrimonio Architettonico e Paesaggio”, interna al nostro Consiglio, che si propone di affiancare sia privati che associazioni del settore. Cercheremo di farci conoscere come organismo, e di conoscere meglio un territorio, quello Vicentino, ricco di ville e palazzi storici conosciuti a livello internazionale. La Commissione, che ha sede in una città UNESCO che può essere definita “Città del Palladio” e “Città del Restauro Architettonico” oggi può proporsi quindi come supporto a tutte le figure e gli attori che ruotano attorno ai Beni Architettonici e Ambientali del Vicentino, per creare con loro una forte sinergia che possa contribuire, grazie anche a piani finanziari come il PNRR, alla conservazione del nostro importante patrimonio, in una prospettiva di valorizzazione secondo i principi dell'economia circolare, dell'innovazione e della sostenibilità.

Saluto ancora tutti e passo la parola alla Dr.ssa Sonia Cattazzo, Conservatrice in BBAA, che rappresenta la Commissione in funzione di referente. Ci parlerà del rapporto tra Vicenza e la sua Provincia, delle peculiarità e della ricchezza del nostro patrimonio monumentale e paesaggistico.

Fiorenzo Meneghelli, Presidente Istituto Italiano dei Castelli – Veneto
Tutela e valorizzazione dei beni culturali

Ci troviamo oggi a Villa Valmarana dei nani, un luogo straordinario posto a breve distanza da Vicenza. Oltre alla villa del 1669 con gli affreschi del Tiepolo, vi è la foresteria del 1720 dove si svolge il convegno, la scuderia, il tutto inserito in un giardino all'italiana.

Una dimora abitata dalla famiglia Valmarana, che ringraziamo per l'ospitalità, che è ottimo esempio di un bene culturale recuperato ed aperto al pubblico, dialogante con l'ambito urbano e con il paesaggio collinare circostante. Un luogo che ben corrisponde al tema del convegno "Tutela e valorizzazione dei beni culturali".

Questo ciclo di convegni si caratterizza per una serie di aspetti, tra i quali essere itinerante nei luoghi e nel territorio; far conoscere quanto sia diffuso ed importante questo patrimonio culturale; far incontrare le istituzioni, i professionisti, gli operatori e le aziende coinvolte nel complesso processo del restauro. Solo un concorso comune di quanti operano, con ruoli e competenze diverse, nell'ambito del restauro e della valorizzazione del bene culturale, può garantire che questo processo sia organico e capace di produrre un "valore" del bene sia di carattere culturale che economico, utile alla società tutta.

Vorrei partire da una riflessione sul concetto "il bene culturale è un organismo vivo". Esso presenta un arco temporale di vita lungo anche secoli, solitamente segnato anche da interventi che hanno portato a continue trasformazioni, sedimentazioni, stratificazioni dell'organismo storico iniziale. Il luogo viene adattato alle nuove esigenze di vita e/o di lavoro, relazionato al continuo modificarsi del contesto economico e culturale, quindi anche della committenza, alle mutate capacità finanziarie e alle diverse tecniche di intervento. Ogni intervento di recupero si inserisce quindi in una frazione temporale limitata rispetto alla lunga storia che ha già vissuto il bene e di quanta altra se ne prospetta nel suo futuro.

L'intervento di recupero, quindi, non potrà essere finalizzato alla ricerca di una soluzione definitiva, ma piuttosto ad operare con la consapevolezza che si agisce in un "frammento" storico della vita del bene, disponendo di quelle risorse e tecniche che in quel momento sono disponibili ma che possono essere considerate non sempre le più idonee. Di conseguenza, l'azione di recupero si dovrebbe considerare come un'azione capace di rimanere aperta alle successive fasi e miglioramenti che si potrebbero prospettare nel futuro, rendendo l'intervento meno invasivo e vincolante sul bene storico.

L'intervento di restauro, che significa "ridare continuità e vita all'edificio storico oltre a curare la conoscenza e la conservazione dei materiali esistenti", dovrebbe essere anche un campo aperto di ricerca, attento alle nuove tecnologie, per operare interventi meno invasivi garantendo nel contempo quei necessari e misurati aggiornamenti che la vita dell'edificio stesso richiede.

Felice Giuseppe Romano, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Tutela e valorizzazione dei beni culturali immobili

Il patrimonio culturale italiano è sottoposto alle disposizioni normative dettate dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. La norma stabilisce che gli interventi o le opere sui beni culturali, ovvero sugli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi dell’art. 10 del Codice, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 21. La specificità dei beni architettonici è, inoltre, ribadita dal fatto che gli interventi proposti, siano essi di manutenzione o di restauro, devono rispettivamente mirare al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti, nonché garantire comunque la trasmissione alle future generazioni dei suoi valori culturali. La Soprintendenza, pertanto, valuta la compatibilità degli interventi che si intendono effettuare sul bene rispetto ai valori riconosciuti dal provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, inoltre, obbliga i proprietari, possessori e/o detentori del bene culturale a garantire la conservazione del bene. Ai fini della tutela, della valorizzazione, della conservazione, del mantenimento e dell’integrità dei beni culturali è auspicabile che i proprietari, i possessori e/o i detentori dell’immobile predispongano un *programma di interventi conservativi di manutenzione*, la cui attivazione garantisce il mantenimento nel tempo di tali immobili. In più occasioni è stato ribadito il concetto che non c’è tutela senza valorizzazione e viceversa. Per cui le azioni conservative che si attuano sugli immobili vincolati tendono a soddisfare entrambi gli obiettivi.

La manutenzione programmata, infatti, se attivata con cadenza costante nel tempo, consente di ridurre al minimo il rischio degli interventi in urgenza, nonché quello della perdita di elementi importanti costituenti il bene culturale, e, non ultimo, consente di evitare di intervenire con notevole dispendio di risorse economiche, per porre rimedio alle gravi condizioni di degrado che derivano dall’assenza di interventi manutentivi.

Alla programmazione degli interventi di manutenzione e conservazione, inoltre, si possono affiancare adeguate azioni di valorizzazione che innescano processi virtuosi, per i quali una parte delle risorse economiche sostenute per la realizzazione delle opere di conservazione possono rientrare dagli introiti derivanti dalle sopra citate attività di valorizzazione; numerosi, infatti, sono gli esempi di immobili vincolati i cui restauri sono stati finalizzati ad attività di valorizzazione e di fruizione pubblica.

Orbene, se da un lato possedere un bene culturale implica *obblighi conservativi* a cui i proprietari, possessori e/o detentori *devono necessariamente ottemperare*, dall’altro il Ministero della Cultura (MiC) prevede forme di sostegno economico che non sono solo afferenti a forme di deducibilità fiscale ma sono anche di carattere contributivo. L’art. 31 del Codice, infatti, prevede il

sostegno finanziario da parte del MiC attraverso varie forme di contribuzione per il mantenimento e la conservazione degli immobili.

Per quanto riguarda i contributi, a partire dalla legge 1552/1961 il Ministero ha facoltà di sostenere parte degli oneri di conservazione dei beni culturali. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha meglio disciplinato tale materia, evidenziandone anche la funzione incentivante che il finanziamento ministeriale svolge per un migliore adempimento all'obbligo di conservazione che grava su tutti i soggetti che esercitano il potere di godimento su un bene culturale.

Due sono le tipologie di contributi che il proprietario, possessore e/o detentore del bene può richiedere: il *contributo in conto capitale* e il *contributo in conto interessi*. L'art. 35 prevede la possibilità per il Ministero di concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare anche in occasione di interventi volontari, se però questi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico.

Il *contributo in conto capitale* è normalmente concesso a completamento dei lavori a seguito di un collaudo da parte della Soprintendenza che verifichi la congruenza dei lavori con le esigenze di conservazione del bene e la corrispondenza con quanto previsto in sede di autorizzazione. Per accedere al contributo, il proprietario, possessore e/o detentore del bene culturale, in sede di richiesta di autorizzazione dei lavori, chiede l'ammissibilità degli stessi all'erogazione del contributo indicandone la tipologia (in conto capitale o in conto interesse). Alla documentazione progettuale va allegato il computo metrico preventivo dei lavori e un cronoprogramma degli interventi conservativi per i quali si chiede il contributo. *Il contributo è concesso sulla spesa effettivamente sostenuta*, indipendentemente da quella preventivata, e documentata con l'asseverazione del computo consuntivo dei lavori, delle fatture quietanzate e dalla dichiarazione dei soggetti imprenditoriali che hanno eseguito i lavori. La determinazione dell'importo concesso a contribuzione tiene conto altresì di eventuali altri contributi pubblici o anche privati.

Dal 1997, inoltre, esiste un'ulteriore forma di sostegno pubblico agli interventi di restauro sui beni culturali. È infatti facoltà del Ministero concedere *contributi in conto interessi*, andando cioè a pagare gli interessi dei mutui contratti con gli istituti di credito per la realizzazione degli interventi di conservazione e restauro. Tale forma di finanziamento è accordata in via preventiva e corrisposta con riferimento al contratto di mutuo (già stipulato) direttamente dall'Amministrazione all'Istituto di credito secondo modalità da stabilirsi con convenzione. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di 6 punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo. Se il totale del mutuo richiesto supera l'importo del preventivo di spesa ritenuto ammissibile in sede di autorizzazione del progetto da parte della Soprintendenza competente, deve essere predisposto un apposito piano di ammortamento il cui capitale sia pari all'importo del preventivo approvato.

In tutti i casi in cui lo Stato partecipa alla realizzazione di interventi conservativi su beni culturali immobili il beneficiario deve garantire l'apertura al pubblico dell'immobile per una durata non inferiore a dieci anni. Questa avviene secondo modalità fissate *ad hoc* con una convenzione (o atto d'obbligo) ai sensi dell'art. 38, che il Ministero stipula con il proprietario, possessore e/o detentore del bene culturale, alla concessione del contributo. Inoltre, in caso di concessione del contributo, dovrà essere esposta sulla facciata dell'immobile una targa recante la dicitura "Immobile restaurato a parziale carico dello Stato, accessibile gratuitamente al pubblico", che riporti *i giorni di apertura al pubblico* nonché *gli orari e le modalità della visita*.

Recentemente il decreto legge n. 34/2020 relativo agli incentivi per l'efficienza energetica e per il cd. "Sisma bonus" ha esteso il "super-bonus", ossia la detrazione maggiorata anche alle c.d. "Dimore Storiche" per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, a condizione che le stesse siano "aperte al pubblico". Nel merito, l'Ufficio legislativo del MiC ha definito che cosa si debba intendere per "apertura al pubblico", ritenendo che, per analogia con l'art. 38 del Codice, possono essere considerate "aperte al pubblico" le dimore storiche che rispettino la condizione minima dell'apertura per *almeno dodici giorni l'anno*, computando a tal fine anche le eventuali aperture durante la settimana dei beni culturali e le giornate europee del patrimonio. Pertanto i proprietari delle Dimore Storiche che intendono accedere alla detrazione maggiorata per gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica dovranno produrre una dichiarazione nella quale si impegnano a rendere aperte al pubblico tali immobili, indicando il periodo di apertura di almeno 12gg./anno e gli spazi fruibili, l'impegno di comunicare entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'elenco delle giornate di apertura, le modalità di apertura e di pubblicità delle stessa, nonché l'autorizzazione al MiC di dare ulteriore pubblicità delle giornate di apertura. La circolare ministeriale n. 36/2021, infine, ha fornito indicazioni operative alle Soprintendenze per l'espletamento dell'azione di vigilanza per verificare l'ottemperanza dei proprietari possessori e/o detentori del bene culturale a tali adempimenti.

Sui beni culturali, quindi, sembrano scontrarsi due interessi di natura contrapposta (come peraltro già evidenziato da Luca Leone nella trattazione di tale tematica¹): da un lato l'*interesse privato del proprietario*, che vanta il proprio diritto dominicale; e dall'altro l'*interesse pubblico della tutela del bene*, a salvaguardia del suo rilevante aspetto culturale a vantaggio, se pur indirettamente, dell'intera collettività. Il bilanciamento di questi differenti interessi tuttavia, non è sempre un obiettivo facile da raggiungere. Il sostegno economico dello Stato, quindi, può essere giustificato come il riconoscimento da parte

¹ Luca Leone, *I contributi statali per opere di conservazione sui beni culturali*, in *I Quaderni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo*, 2/05, Verona, 2005.

dell'ordinamento giuridico di agevolazioni a favore dei proprietari di beni culturali, investiti dell'interesse pubblico che costringe loro a garantire allo Stato la corretta conservazione del bene, come espressamente stabilito dall'art. 30 comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Paolo Gasparoli – Docente Politecnico di Milano e Presidente Confartigianato Restauro Lombardia

Il progetto sul costruito storico tra necessità di conservazione ed esigenze di trasformazione: come governare il cambiamento

Il progetto sul costruito storico è l'esito di un *sapiente dosaggio* tra che cosa *conservare* e che cosa *trasformare* alla luce della conoscenza:

- *conservare è un dovere*, in quanto il costruito è sempre fonte di informazioni e di cultura;
- *trasformare è una necessità*, in quanto gli edifici (oggetti d'uso) devono potersi evolvere in base alle inevitabili e mutevoli esigenze dell'utenza e della Società.

Tra *doveri* di conservazione e *necessità* di trasformazione si attiva un cortocircuito, che può essere gestito solo attraverso la disponibilità di un rigoroso *metodo di progetto* che fonda le decisioni sulla base di consapevoli attività *conoscitive* e di attività *analitiche* e *prestazionali* (informativa, diagnostiche).

Il metodo progettuale si basa sulle analisi di tipo *esigenziale-prestazionale*. La normativa consensuale fa riferimento ai concetti di:

- *esigenze*: sono i bisogni dell'utente (sicurezza, benessere, fruibilità, gestione, aspetto, integrabilità, salvaguardia dell'ambiente);
- *requisiti*: sono la trasposizione in termini misurabili delle esigenze;
- *prestazioni*: sono l'effettiva risposta dei componenti tecnici, e dell'edificio nel suo complesso, rispetto ai requisiti e quindi alle esigenze.

Il quadro esigenziale-prestazionale, a partire dalle analisi relative alle attività insediate o da insediare, da una parte metterà in evidenza i *requisiti tecnologici* e *spaziali* necessari allo sviluppo delle attività dell'utenza; dall'altra l'*analisi delle prestazioni residue*, offerte dall'edificio e dai suoi componenti (correlate ad eventuali condizioni di degrado), metterà in evidenza le *utilità* che ancora l'edificio è in grado di offrire.

Dove c'è corrispondenza tra requisiti richiesti e prestazioni offerte si programmeranno attività di *manutenzione* (dirette prevalentemente al riallineamento prestazionale di componenti dovuto al naturale degrado). Dove non c'è corrispondenza tra requisiti richiesti e prestazioni offerte (per insufficiente offerta prestazionale) si programmeranno attività di *riqualificazione*.

Per *manutenzione* si intende, dunque, il mantenimento in efficienza dell'oggetto edilizio (o suoi componenti) le cui prestazioni sono giudicate sufficienti a soddisfare le esigenze espresse o implicite. Per *riqualificazione* si intende il miglioramento delle prestazioni offerte che risultano insufficienti

rispetto al quadro delle nuove esigenze.

Nel Progetto sul Costruito le attività di manutenzione e le attività di riqualificazione *sono sempre compresenti*, e verranno graduate sulla base dell'analisi prestazionale come sinteticamente enunciata. Questa affermazione ha senso, naturalmente, se si parte dalla convinzione che sia ammissibile un intervento che richieda la minore sottrazione possibile di materia.

Il *progetto di riuso* (quando si prevede di riutilizzare un edificio in disuso e modificarne l'uso) sarà un progetto sul costruito che si attuerà attraverso attività di manutenzione e attività di riqualificazione: qui il tema prevalente sarà quello della *compatibilità d'uso*, perché nessun edificio è in grado di assumere qualunque funzione senza stravolgimenti.

Parimenti il *progetto di restauro* (su edifici soggetti a tutela) presupporrà sia interventi di manutenzione che interventi di riqualificazione: qui semmai saranno prevalenti le istanze conservative, ma non sono certo esclusi a priori gli interventi di riqualificazione necessari per adeguare l'edificio al mutare delle esigenze d'uso.

Il problema della gestione del progetto e dell'intervento sul costruito, dunque, non può rimanere irrisolto entro una inconciliabile e semplificatoria contrapposizione tra integrale conservazione e sostituzione edilizia, ma piuttosto indirizzando il progetto a gestire più realistici e congruenti dosaggi di attività conservative (di manutenzione) e trasformative (di riqualificazione), valutate caso per caso, sulla base della storia e della consistenza dell'edificio e sull'uso che se ne vuol fare.

Intervenire sul costruito, anche sul costruito tutelato, quindi, non libera il progetto dall'impegno culturale e tecnico-scientifico derivante dalla problematicità del fare architettura, che implica la responsabilità di esprimere giudizi ed operare scelte inevitabilmente di carattere individuale e soggettivo.

Paola Bassani – Docente Inc. Politecnico di Milano, architetto e restauratrice

I criteri di intervento sul patrimonio esistente: metodologia di indagine storica, progetto di intervento e prassi conservativa

Il titolo del Convegno pone da subito la domanda fondamentale che sottende ogni intervento sul costruito esistente, ossia quale sia il valore di un "bene" che abbia avuto il riconoscimento di "testimonianza culturale", e dunque rimanda, in ultima istanza, al concetto stesso di Bene Culturale. Esso fa il suo ingresso ufficiale negli atti conclusivi della cosiddetta Commissione Franceschini, istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310, per la "Tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio".

La Commissione "Franceschini" declinò una nozione icastica di "bene culturale", intendendo con essa "ogni bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà". La potenza semantica di tale definizione è dimostrata dal fatto che essa è entrata rapidamente a far parte del vocabolario

del settore del restauro certamente, e più in generale del concetto condiviso di patrimonio collettivo, orientando anche l'azione di tutela dai monumenti al patrimonio "culturale" diffuso. Il lavoro della Commissione doveva servire per l'elaborazione di un testo di legge in materia di tutela, ma fu solo nel 1999 dapprima, con il Testo Unico dei Beni Culturali (D.Lgs. 490/99), e poi nel 2004, con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che la definizione divenne parte del testo normativo e unita alle indicazioni operative e prescrittive dell'intervento di conservazione, tutela e valorizzazione.

In particolare, all'art. 29 del D.Lgs. 42/2004, nell'elencare le attività consentite in ambito di beni culturali, si afferma che "La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro ...". E per restauro si intende *l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali*. Sono elencati dunque in questi pochi passaggi i punti cardini di ogni intervento che riguarda il patrimonio costruito esistente:

1. Conservare la consistenza materiale del bene, senza necessariamente ricondurlo ad unità estetica o storica (che, sappiamo, molto spesso non è mai esistita). Per farlo è necessario relativizzare il giudizio che discende dallo studio storico ed estetico, nella consapevolezza che nessuna scienza è assoluta. Conoscere il valore del bene culturale significa comprendere la sequenza delle tracce e dei frammenti dei segni della storia, per porsi in continuità con essa, "aggiungendo", mai togliendo. La conservazione si rivolge alla ricerca dell'autenticità materiale del bene in quanto "conoscenza, stratificazione e conservazione" sono parte di un unico processo.
2. Consegnare il bene alla fruizione: non c'è conservazione senza un uso, beninteso che sia adeguato, mai prevaricante, ossia equilibrato rispetto alle potenzialità e alle prestazioni residuali (diremmo storiche) dell'edificio e delle sue componenti. Questo significa che il progetto di restauro può e deve introdurre solo le modifiche strettamente indispensabili a raggiungere il soddisfacimento del bisogno contingente, perché sappiamo bene che le esigenze e gli usi mutano al mutare delle civiltà.
3. Rendere il progetto di architettura, intendendo con ciò proprio il progetto di restauro, un momento di conoscenza. Anzi: è solo il restauro che è in grado di attivare questo virtuoso processo, perché le scelte, le soluzioni architettoniche, strutturali ed impiantistiche possono essere valutate solo a partire da un'adeguata conoscenza dell'edificio che non è altro che una conoscenza storica. Intendendo con storia tutta la storia: quella delle vicende specifiche e famigliari dell'edificio, ma soprattutto quella delle tecniche costruttive, delle dinamiche sociali ed economiche del contesto in un cui bene è inserito, quella artistica, degli usi, degli abbandoni, delle trasformazioni ... ecc.

Bisogna dunque privilegiare il fattore conoscenza, in quanto la prima operazione di tutela consiste nell'educazione e nella formazione (soprattutto quella professionale), e attraverso la funzione conoscitiva si mette in relazione l'oggetto con le infinite possibilità di interpretazione e di apprezzamento.

L'atto conoscitivo, quello che chiamiamo analisi storica, è un momento di conoscenza nel senso più compiuto del termine: è cioè "la conoscenza". Quindi il bene culturale è tale (ma non solo) perché ha dei valori storici, ma anche perché, grazie allo studio storico, si riesce a mettere in evidenza le potenzialità più diverse e a costruire relazioni e catene interpretative con la realtà nel suo complesso. L'esperienza conoscitiva attraverso cui conosciamo l'oggetto — il bene culturale — nella sua concretezza consente dunque di entusiasmarci dell'oggetto stesso, e, in ultima istanza, di affezionarsi, attivando l'azione terapeutica della "cura".

A conclusione, piace ricordare la definizione data dal prof. Amedeo Bellini all'intervento sul patrimonio costruito e che riassume con efficacia le riflessioni esposte in precedenza: "Il restauro è l'esecuzione di un progetto di architettura che si applica a una preesistenza, compie su di essa tutte le operazioni tecniche idonee a conservarne la consistenza materiale, a ridurre i fattori degrado, per consegnarla alla fruizione, come strumento di soddisfazione dei bisogni, con le alterazioni strettamente indispensabili, utilizzando studio preventivo e progetto come strumenti d'incremento della conoscenza".

Andrea Meneghelli - Progettista

SQUARE UP, illuminazione LED dinamica con scenari luminosi con controllo remoto smart

SQUARE UP è una lampada a piantana, costruita su una equilibrata composizione di linee geometriche essenziali, che ne consentono l'inserimento nei diversi spazi dell'abitare e del lavoro nonché espositivi.

Il corpo illuminante è costituito da due sorgenti luminose LED di alta qualità, che realizzano un effetto diffuso e naturale della luce. L'estrusione quadrata superiore garantisce un doppio flusso luminoso: verso l'alto per una luce diffusa, e verso il basso, filtrato da un diffusore opale, per una luce diretta sull'area di lavoro. I due profili verticali luminosi disegnano la composizione geometrica del corpo illuminante determinando così un piacevole effetto di luce ambientale.

Il sistema di gestione CASAMBI integrato in SQUARE UP permette di accendere e dimmerare la luce di singoli apparecchi di illuminazione, allestire scene luminose ed incorporare sensori. Installando l'applicazione su *smartphone* o *tablet* è possibile controllare in maniera semplice e intuitiva via *Bluetooth* le piantane SQUARE UP, permettendo un'ampia flessibilità progettuale che non richiede l'utilizzo di complessi e rigidi sistemi di gestione.

Nel contesto di edifici vincolati, dove vi è la necessità di interventi attenti a preservare il valore del bene minimizzando l'impatto degli interventi impiantistici, gli allestimenti di corpi luminosi possono richiedere collegamenti elettrici e tecnologici complessi su pareti e soffitti. SQUARE UP permette una facile installazione senza necessità di interventi sui supporti murari e ampia versatilità di scenari luminosi configurabili.



Durante l'intervento, l'Ing. Arch. Meneghelli ha presentato con le due piantane installate nel contesto di Villa dei Nani di Vicenza la possibilità di produrre scenari diversi che possono modulare flusso luminoso, intensità e temperatura colore, per valorizzare la percezione visiva e adattarsi a diversi usi degli ambienti da uso museale/espositivo a convegni.



QUINTO INCONTRO

I BENI CULTURALI: FRUIZIONE, RIQUALIFICAZIONE, AGEVOLAZIONE

*Soprintendenza ABAP per le province di Verona, Rovigo e Vicenza,
Sala Conferenze, Verona, 15 dicembre 2021*

Un edificio storico per riuscire a sopravvivere dev'essere utilizzato; l'uso dev'essere compatibile con le caratteristiche del bene culturale, ma allo stesso tempo deve poter assolvere a delle funzioni che ne garantiscano la corretta fruizione e quindi le risorse economiche adeguate per la manutenzione continua. Come costruire un progetto di valorizzazione: analisi dei contesti, esigenze di conservazione, prospettive di valorizzazione, aspetti gestionali e fiscali. Stato dell'arte sulle detrazioni e agevolazioni fiscali in essere fino ad arrivare a una proposta di modifiche per ottimizzare ciò che c'è.

Programma

Saluti

Cristiano Corazzari, Assessore a Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e pesca della Regione Veneto

Ilaria Segala, Assessore Urbanistica Comune di Verona

Matteo Faustini, Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona

Introduzione ai lavori

Giulio Gidoni, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Veneto

Relazioni

Floriana Venera Di Mauro, Vice Capo di Gabinetto, MIC

Il PNRR per il patrimonio privato: strategie ed obiettivi

Fabio Marchetti, Docente LUISS Guido Carli e co-direttore scientifico della Fondazione Bruno Visentini

La valorizzazione sociale ed economica del patrimonio culturale

Bruno Nichetti, Studio Legale Moschetti e Socio ADSI

Agevolazioni fiscali per gli interventi di restauro sugli immobili vincolati

* * *

Giulio Gidoni, Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Veneto

Nel salutare tutti i presenti, do loro il mio benvenuto all'ultimo incontro dell'anno 2021 sul tema generale del "valore del bene culturale". Questo incontro è molto significativo, perché ha come oggetto la legislazione vigente relativa a conservazione, utilizzo, riutilizzo, o nuova destinazione del bene culturale, purché compatibile con il mantenimento degli elementi essenziali di per la tutela secondo quanto è stato discusso ampiamente nei precedenti Convegni più settoriali.

Voglio qui valorizzare un concetto importantissimo, già evidenziato in precedenti relazioni, su cui la nostra associazione si trova assolutamente d'accordo: la collaborazione tra il settore pubblico ed il settore privato. Senza questa collaborazione, infatti, si rischia di perdere proprio l'aspetto più significativo del bene culturale. Riconoscendo, come già evidenziato, che il bene culturale può essere sia materiale che immateriale, aggiungo che da una pur piccola parte materiale si può ricavare una grande parte immateriale: mi riferisco qui agli archivi, sia pubblici che privati, che costituiscono la base essenziale per conoscere e riconoscere la nostra storia.

Inoltre, vorrei porre l'accento sul ruolo del bene culturale quale "contenitore" di altri beni culturali, molto spesso in misura molto notevole. È pacifico che moltissimi "contenitori" hanno purtroppo perso la loro funzione originaria, e quindi oggi si deve pensare a un loro efficace riutilizzo poiché solo in questo modo se ne consente la conservazione ed anche la fruizione da parte della collettività. Il bene culturale "contenitore" (palazzo, villa, castello, fortificazione, ecc.) deve essere mantenuto integro nel suo aspetto esteriore, e quindi deve essere costantemente oggetto di manutenzione, sia essa ordinaria sia straordinaria, anche perché questi esso è fondamentalmente il "segno" del territorio, un segno fisso, costante e preciso, senza il quale il territorio perderebbe moltissimi dei suoi significati.

La sinergia tra pubblico e privato, che abbia come minimo comun denominatore la conservazione del "contenitore" è la migliore soluzione, la *best practice* in assoluto al giorno d'oggi. Si può procedere anche attribuendo al "contenitore", cioè al "segno", una funzione diversa da quella originaria, ma sempre nel rispetto della sua struttura e con ogni sforzo affinché esso possa mantenere la sua funzione di "segno" sul territorio. Pur nei limiti di un accordo fra pubblico e privato, ancor oggi non troppo semplice, esso potrà così esercitare funzioni che certo da un lato sono apportatrici di una notevole ricaduta economica sul territorio circostante, e dall'altro sicuramente arricchiscono la cultura della collettività che ne può usufruire a seconda delle possibilità d'uso concesse dalla sua tutela e valorizzazione.

Floriana Venera Di Mauro, Vice Capo di Gabinetto, MIC
Il PNRR per il patrimonio privato: strategie e obiettivi

Il Ministero della cultura e l'Associazione Dimore Storiche Italiane collaborano già da diversi anni sulla base di una condivisione di obiettivi e soprattutto di quella visione che pone al centro i valori espressi dall'art. 9 della Costituzione, relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della nazione.

La collaborazione con l'Associazione costituisce per il Ministero un'occasione per entrare in contatto con le particolari criticità legate alla proprietà privata dei beni culturali e per poter considerare adeguatamente gli effetti della disciplina di tutela sui relativi destinatari.

L'Italia è un paese che si caratterizza perché ha un complesso di beni culturali diffusi che segnano il territorio, inserendosi nel paesaggio e nella cultura locale e nazionale, e costituendo la matrice identitaria dei luoghi. Si tratta di un tessuto integrato e che tale deve rimanere, affinché non vengano persi la nostra identità e le nostre radici, e si possa guardare al futuro con uno sviluppo attento alla crescita culturale, sociale ed economica della collettività.

Il paesaggio, che contorna il bene culturale, non può che essere anch'esso meritevole di tutela, costituendo il contesto nel quale quel bene è nato e si è integrato, rappresentandone quindi un elemento caratterizzante.

Il modo migliore per tutelare un organismo tanto complesso e, per di più, in continuo divenire, quale è quello costituito dall'integrazione tra il bene culturale e il paesaggio antropizzato nel quale si colloca, è dato soprattutto dalla consapevolezza stessa dei cittadini rispetto al valore identitario di questa unità: la conoscenza del territorio costituisce indubbiamente il presidio più efficace per assicurarne la conservazione nei suoi tratti caratterizzanti.

In questo contesto, il *Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNRR) costituisce una straordinaria opportunità per il nostro Paese. Il Piano include infatti una serie di azioni dirette a migliorare complessivamente la valorizzazione del patrimonio culturale, comprendente sia i beni pubblici che quelli di proprietà privata, con un'attenzione mirata anche al contesto nel quale tali beni si collocano.

Nell'ambito del PNRR il Ministero della cultura è titolare di più interventi, inseriti nella Missione 1–*Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura*, Componente 3–*Cultura 4.0* (M1C3).

In particolare, la **Misura 2. *Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale***, è quella che coinvolge il patrimonio edilizio storico, sia pubblico che privato. Si tratta di misure rispetto alle quali il Ministero della cultura è soggetto attuatore, ma nelle quali è previsto anche il coinvolgimento di regioni, province autonome ed enti locali, al fine di garantire il rispetto della scadenza del 2026.

Il Ministero a questo proposito ha messo in campo una struttura dedicata, l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, che opererà fino al 31 dicembre 2026 presso il Segretariato generale. La struttura assicura il coordinamento

e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero della cultura.

Più in dettaglio, l'Unità di missione provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. La struttura è attualmente operativa, molte delle linee di intervento sono state avviate e alcuni bandi sono già stati pubblicati o sono di prossima pubblicazione.

Fra gli interventi previsti, si vuole sottolineare l'importanza di quelli volti alla protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, che sono i seguenti:

- Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”;
- Investimento 2.2 “Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale”.

In particolare, l'**Investimento 2.2**¹ mira a dare impulso a un vasto processo di conservazione e valorizzazione di insediamenti agricoli e di edifici storici rurali. Si tratta di beni culturali che si collocano principalmente in un contesto di architettura e paesaggio rurale.

Gli obiettivi principali dell'Investimento sono:

- preservare i valori dei paesaggi storici attraverso la protezione e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, promuovendo pratiche agricole tradizionali cruciali per mantenere i relativi paesaggi;
- promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale.

È prevista la concessione di contributi a soggetti privati, proprietari possessori o detentori di beni culturali vincolati. Il contributo è subordinato all'apertura al pubblico e può coprire dal 50% al 100% dell'investimento complessivo. Il contributo corrispondente al 100% prevede che il bene sia però dedicato alla pubblica fruizione.

L'intervento è volto anche ai manufatti rurali, realizzati da oltre 70 anni, per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'obiettivo è quello di promuovere il recupero del manufatto per realizzare servizi culturali, sociali, turistici,

¹ M1C2 – Misura 2.2. Importo PNRR: € 600 milioni. Tale investimento è suddiviso in due componenti:

- recupero conservativo e funzionale degli insediamenti agricoli, fabbricati ed edifici rurali, colture agricole di interesse storico, per un importo complessivo di € 590 milioni;
- completamento del censimento del patrimonio costruito rurale e attuazione di strumenti informativi nazionali e regionali volti a raccogliere conoscenze su architettura e paesaggio rurale, per un importo complessivo di € 10 milioni.

sostenendo imprese che lavorano nel campo del turismo rurale, dell'educazione all'ambiente, della sostenibilità e della conoscenza del territorio. Anche in questo caso sono previste misure di finanziamento che vanno dal 50 al 100% dell'investimento.

L'attuazione di tale intervento è prevista in collaborazione con le regioni, che provvederanno a emanare bandi per l'individuazione dei beni da recuperare; la fase di presentazione delle proposte progettuali sarà conclusa entro maggio 2022. Il Ministero, inoltre, sempre nell'ambito della Misura 2.2, si propone di completare il censimento del patrimonio edilizio rurale, che attualmente non è pienamente conosciuto.

La linea di **Investimento 2.1** “Attrattività dei borghi”² si pone i seguenti obiettivi principali:

- recuperare e valorizzare il patrimonio culturale storico materiale e immateriale salvaguardando l'identità dei luoghi e conservando il valore dei paesaggi storici;
- valorizzare e qualificare l'offerta turistica (ospitalità e servizi), le piccole infrastrutture turistiche e le attività culturali per potenziare l'offerta turistico-culturale delle aree interessate;
- migliorare il coordinamento e la gestione dei servizi turistici e culturali, promuovendo anche la creazione di reti e l'uso del digitale;
- rilanciare le attività commerciali, agroalimentari e artigianali, valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche locali.

Nell'ambito di questo Investimento, sono previste due linee di intervento:

- - la linea “A” è attuata dagli enti locali e prevede finanziamenti di entità rilevante, volti a rigenerare un intero borgo, renderlo nuovamente attrattivo e lanciare iniziative che possano favorire una nuova residenzialità del borgo stesso;
- - la linea “B” prevede finanziamenti di entità minore in favore di progetti che sono selezionati con un avviso pubblico del Ministero della cultura, ma con gli enti locali ancora quali soggetti attuatori.

Questi progetti devono prevedere iniziative e attività di interesse collettivo in ambito culturale, dell'istruzione e della ricerca. Si tratta di progetti che devono prevedere il riuso e l'adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di

² MIC2 – Misura 2.2. Importo PNRR: € 1 miliardo e 20 milioni.

- Linea A: € 20 milioni per ogni progetto pilota regionale. In data 15 marzo 2022 le Regione e le province autonome hanno presentato i loro Borghi pilota;
- Linea B: € 380 milioni per un numero minimo di 229 progetti per borghi storici presentati dai Comuni. In data 15 marzo 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande. Sono state presentate circa 1.794 proposte. Seguiranno le attività della Commissione di valutazione, istituita dal MIC, che si dovranno concludere entro maggio 2022.

immobili e spazi pubblici, e la rigenerazione di beni culturali per destinarli a nuove funzioni culturali, sociali, e turistiche.

Sempre all'interno della linea "B" sono previsti aiuti e finanziamenti, nel rispetto dei vincoli europei, anche per le imprese, *profit* e *non profit*, dei settori della cultura, del turismo e dell'artigianato, localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati con l'avviso sopracitato.

La linea di intervento "B" contempla, pertanto, forme di collaborazione fra pubblico e privato, offrendo la possibilità alle imprese locali di accedere, grazie al progetto di rigenerazione sostenuto dal comune stesso in cui operano, al finanziamento per svolgere attività turistiche, culturali, ecc., nell'ambito di un determinato territorio³.

È importante sottolineare come tutti gli interventi finora illustrati possano trovare una piena attuazione attraverso la cooperazione fra pubblico e privato, anche perché la capacità progettuale dei comuni spesso deve essere supportata o integralmente realizzata con l'apporto dei privati. Sarebbe infatti auspicabile che questi progetti, oltre che alla rigenerazione urbana ed edilizia, contribuissero alla creazione di un tessuto sociale, culturale ed economico che possa garantire anche lo sviluppo della comunità locale.

Esistono diversi strumenti per facilitare e realizzare la collaborazione pubblico-privato⁴.

L'attuazione delle linee di intervento PNRR citate non può che essere favorita dal ricorso a questi strumenti, con i quali i privati possono proporre agli enti locali iniziative da attuare sul territorio per mettere a sistema più beni culturali.

Accanto all'esigenza di conservazione del patrimonio culturale, da attuare secondo rigide regole procedurali e protocolli scientifici che ne preservino il carattere testimoniale da trasmettere nel tempo, vi è anche quella di mettere al servizio della collettività tale patrimonio, che per questa via, e in armonia con quanto previsto dall'articolo 9 della Costituzione, diventa strumento di crescita culturale e sociale, secondo una visione organica ed efficace di quegli "*elementi complementari e interdipendenti*"⁵ che connotano le attività di gestione dei beni culturali.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dedica il Titolo II alla valorizzazione dei beni culturali,

³ Regime d'aiuto per € 200 milioni a favore delle micro, piccole e medie imprese, *profit* e *non profit*. Tale linea di azione sarà attivata attraverso una procedura centralizzata di responsabilità del Ministero della cultura, a partire da luglio 2022.

⁴ Per una trattazione sistematica dell'argomento si rinvia a: Marco Cammelli, "*Cooperazione*", in "*Diritto del patrimonio culturale*", di Carla Barbati, Marco Cammelli, Giuseppe Piperata e Girolamo Sciuolo, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 295-312.

⁵ Giorgio Pastori, "*Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia: situazione in atto e tendenze*", in Aedon, 2004, n. 3.

da attuarsi secondo principi e regole che danno ampio spazio a logiche consensuali, le quali trovano negli accordi di valorizzazione lo strumento maggiormente idoneo e, pertanto, largamente utilizzato.⁶

L'articolo 6 del Codice definisce l'attività di valorizzazione del patrimonio culturale come esercizio delle funzioni e disciplina di tutte le attività volte a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, incrementandone la fruizione, in forme compatibili con la tutela⁷. Il comma 3 dell'articolo in esame dispone che: *“La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”*⁸.

Ai sensi dell'articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la *“costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate*

⁶ Si confronti, al riguardo, la sintesi delle diverse posizioni di dottrina svolta da Stefania Cavaliere (*“La valorizzazione/gestione del patrimonio culturale in funzione dello sviluppo economico: l'esperienza degli strumenti collaborativi”*, in *Amministrazione in cammino*.luiss.it, 3 febbraio 2020), le quali evidenziano come nel Codice dei beni culturali e del paesaggio sembri rinvenirsi una sorta di *“codificazione del principio consensuale”*, in quanto vi si rinvencono disposizioni che fanno riferimento, in maniera sia astratta (forse per lasciare spazio anche a nuove forme consensuali atipiche) sia più puntuale, ad accordi programmatici tra i vari soggetti interessati. Una delle peculiarità del Codice dei beni culturali, infatti, è quella dell'attribuzione di una sorta di *“primazia”* alla negoziazione, ritenuta un metodo di governo territoriale indirizzato verso il confronto e l'incontro delle responsabilità istituzionali, in una logica di sussidiarietà e partenariato, alla luce del principio di leale collaborazione, di matrice eurounitaria, che ha trovato esplicito riferimento nel novellato Titolo V della Costituzione, oltre che in numerose norme del nostro ordinamento giuridico che disciplinano la cooperazione.

⁷ Per l'approfondimento si rinvia a: Lorenzo Casini, *“Valorizzazione e gestione”*, in *“Diritto del patrimonio culturale”*, di Carla Barbati, Marco Cammelli, Giuseppe Piperata e Girolamo Scialoja, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 195–247.

⁸ Giuseppina Mari (*“Concessione di valorizzazione e finanza di progetto: il difficile equilibrio tra conservazione, valorizzazione culturale e valorizzazione economica”*, in *Aedon*, 2019, n. 2), nell'evidenziare la diversità della valorizzazione culturale — alla quale propriamente si riferisce l'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio — da quella puramente economica, rileva come già dalle dichiarazioni dei principi contenuti nell'articolo 1 del Codice di settore si evinca che la valorizzazione dei beni culturali, rispetto a quella della generalità dei beni pubblici, è una finalizzazione che fa prevalere sull'aspetto economico la conoscibilità del bene, così che *“la possibilità che la sua vocazione — “vocazione comunitaria” che si oppone al rischio di trasformare i cittadini in clienti rispetto al patrimonio culturale — sia non solo salvaguardata ma anche resa operante”*.

all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 6".

La valorizzazione può essere a iniziativa pubblica o privata; quella a iniziativa privata è considerata attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale⁹.

Come risulta dalle disposizioni citate, e secondo quanto più volte evidenziato dalla dottrina, la strada della cooperazione tra diversi soggetti, sia in materia di tutela che in materia di valorizzazione di beni culturali, rappresenta *"una vera e propria esigenza sistemica"*¹⁰. Ciò in considerazione della molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del patrimonio culturale, circostanza cui consegue una diversità di scelte politiche e conseguente frammentazione decisionale¹¹.

Come sopra accennato, la più consueta delle modalità di avvio di attività di valorizzazione da svolgersi in maniera congiunta è rappresentata dagli accordi previsti dall'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a riprova della *"centralità dello strumento consensuale"* e della configurazione *"di un sistema tutto improntato al principio di consensualità e di codificazione del diritto positivo del principio consensuale per la valorizzazione"*¹².

L'accordo di valorizzazione, previsto dal comma 4 della disposizione in esame, è infatti uno strumento duttile, di cui il Ministero e le amministrazioni regionali fanno larghissimo uso. Esso costituisce il primo passo per l'avvio di una efficace strategia per mettere a sistema una pluralità di beni e progettare adeguate azioni di valorizzazione.

⁹ In questo senso dispone il comma 4 del richiamato articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

¹⁰ Girolamo Sciuillo, *"I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare — una spesa, un investimento"*, in Aedon, 2017, n. 3.

¹¹ "[...] la Costituzione, a fronte del pluralismo istituzionale delineato nella materia dei beni culturali (artt. 117 e 118) e della doverosità dell'impegno richiesto a tutte le articolazioni della Repubblica (art. 9), sembra suggerire anzitutto la strada della cooperazione fra soggetti pubblici. Cooperazione che in particolare il Codice dei beni culturali e del paesaggio più volte riprende tanto in tema di tutela quanto di valorizzazione (specialmente artt. 5, 18, 29, 52, 103, 112, 114 e 115) e che a ragione è stata definita come "uno degli elementi portanti del diritto del patrimonio culturale vigente". Essa invero rappresenta una vera e propria esigenza sistemica, tenuto conto che oltre al pluralismo delle competenze esistono la molteplice appartenenza dei beni culturali, l'intreccio fra politiche dei beni culturali e altre politiche pubbliche e la dislocazione di dette politiche fra vari attori istituzionali con la connessa frammentazione decisionale": Girolamo Sciuillo, *"I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare — una spesa, un investimento"*, cit.).

¹² Paolo Carpentieri, Commento all'art. 112, AA. VV., in *"Il Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, coordinato da R. Tamiozzo, Milano, 2005.

Si tratta di uno schema tipico di accordo fra soggetti pubblici, appartenente al più ampio genere degli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 241 del 1990, con l'ulteriore possibilità di includere nell'oggetto dell'accordo anche beni di proprietà privata, previo consenso dei proprietari interessati.

Il comma 5 del medesimo articolo 112 stabilisce che gli enti sottoscrittori dell'accordo possano costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale, e ai quali conferire in uso i beni culturali oggetto degli accordi di valorizzazione. In base a quanto previsto dal successivo comma 8, a tali soggetti giuridici possono partecipare anche privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione e persone giuridiche private senza fine di lucro, fondazioni e associazioni, a prescindere dalla proprietà del bene da valorizzare, purché l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

Il comma 7 dell'articolo 112 demanda a un decreto del Ministro la definizione delle *“modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa”*¹³.

Il Codice di settore prevede inoltre che, anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 dell'articolo 112, lo Stato, gli altri soggetti pubblici e i privati interessati possano sottoscrivere accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali¹⁴. Si tratta di un ulteriore strumento che consente di “mettere a sistema” la fruizione

¹³ Il decreto previsto dall'articolo 112, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio non risulta essere stato emanato. In virtù di quanto previsto dall'articolo 130 del medesimo Codice, che fa salvi i regolamenti previgenti, si ritiene tuttavia applicabile, in quanto compatibile con la disciplina primaria sopravvenuta, il decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 491, *“Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni”*. Al riguardo, v. Sergio Foà, *“Il regolamento sulle fondazioni costituite e partecipate dal ministero per i Beni e le Attività culturali”*, in Aedon, 2002, n. 1.

¹⁴ In questi termini dispone il comma 9 dell'articolo 112: *“Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali (...)”*.

dei beni culturali disseminati in un determinato ambito territoriale, indipendentemente dalla proprietà e dal regime giuridico di tali beni.

La partecipazione ministeriale agli appositi soggetti giuridici previsti dalle disposizioni citate è finalizzata alla realizzazione di un progetto di valorizzazione di un bene pubblico, conferendo a tal fine al fondo di dotazione il diritto d'uso del bene culturale. La fondazione dovrà essere dotata di risorse finanziarie che costituiranno il fondo di gestione, destinato ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente.

Questi soggetti giuridici sono organizzati secondo un modello nuovo rispetto allo schema tipico previsto dal Codice civile, ormai noto con la denominazione di “fondazione di partecipazione”¹⁵, in quanto l'aspetto partecipativo dei soggetti coinvolti (il cui ingresso può avvenire anche successivamente all'atto di costituzione dell'ente) prevale su quello patrimoniale (o quanto meno non è subordinato ad esso).

La possibilità che il Ministero partecipi a tali soggetti trova il suo antecedente giuridico nell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del Ministero, norma successivamente abrogata. Primo caso applicativo della figura della fondazione di partecipazione è rappresentato dalla Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino.¹⁶

Le Fondazioni suddette, iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti dalle locali Prefetture, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero, esercitata attraverso le Direzioni generali competenti.

Il ricorso all'accordo è previsto anche dall'articolo 113 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativo specificamente alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, la quale può beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, in misura graduata alla rilevanza dei beni.

Il comma 3 della disposizione richiamata rinvia espressamente a un accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene, per stabilire le modalità di valorizzazione in sede di adozione della misura di sostegno.¹⁷

¹⁵ V. Enrico Bellezza e Francesco Florian, “*Fondazioni di partecipazione*”, Piacenza, La Tribuna, 2006.

¹⁶ Al riguardo, v. Sergio Foà, “*Lo statuto-tipo della fondazione museale: il caso del Museo egizio di Torino*”, in *Aedon*, 2003, n. 2. Quali esempi di soggetti partecipati da questo Ministero, costituiti a valle della sottoscrizione di accordi di valorizzazione, meritano inoltre di essere ricordati: la Fondazione Aquileia, costituita nel 2008; il Consorzio Villa Reale di Monza, costituito nel 2009; la Fondazione Real Sito di Carditello, costituita nel 2016, e la Fondazione Richard Ginori, ultima in ordine di tempo.

¹⁷ Si riporta il testo dell'articolo 113 del Codice di settore, recante “*Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata*”:

“1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

Vanno, ancora, ricordati gli accordi previsti dall'articolo 121 del Codice dei beni culturali e del paesaggio con le fondazioni bancarie; accordi mediante i quali le predette fondazioni assumono l'obbligazione di dare esecuzione a progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali pubblici, facendosi carico dei relativi oneri finanziari e organizzativi¹⁸.

Una ulteriore disposizione alla quale può essere utile fare ricorso per l'attuazione delle riforme previste dal PNRR è rappresentata dall'articolo 151, comma 3, del Codice degli contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)¹⁹.

La disposizione, nata per i beni culturali pubblici, e volta originariamente a favorire forme di partenariato pubblico-privato, mediante la selezione di un partner privato, lucrativo o meno, cui affidare — tra l'altro — iniziative di valorizzazione, è stata modificata recentemente, nel corso del 2021, per estenderne l'ambito applicativo alle regioni e agli e agli enti territoriali²⁰.

Per questa via, è stata disciplinata la possibilità di ricorrere a forme speciali

2. *Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.*

3. *Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.*

4. *La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3."*

¹⁸ Dispone l'articolo 121 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che *"Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa"*.

¹⁹ L'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel testo attualmente vigente, dispone che: *"Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."*

²⁰ Per l'approfondimento della disciplina dell'articolo 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici si rinvia a Girolamo Sciuillo, *"Il partenariato pubblico-privato in tema di patrimonio culturale dopo il Codice dei contratti"*, in Aedon, 2021, n. 3.

di partenariato, con soggetti anche privati, senza incorrere nelle difficoltà tecniche derivanti dalle procedure di gara previste dal Codice degli appalti. La figura speciale prevista dall'articolo in esame consente infatti che l'individuazione del partner avvenga mediante procedure semplificate, analoghe a quelle della sponsorizzazione²¹, o anche ulteriori, a fini di fruizione e ricerca scientifica applicata alla tutela, dirette a consentire attività di conservazione e valorizzazione di beni culturali immobili.

La disposizione risponde a una diffusa esigenza di assicurare massima elasticità e adattabilità a quelle forme particolari di cooperazione di medio e lungo periodo che si instaurano fra pubblico e privato nel campo dei beni culturali.

Con tale disposizione si è, altresì, dato riconoscimento e legittimità giuridica a forme di collaborazione tra pubblico e privato che non sfocino nella costituzione di un apposito soggetto deputato alla gestione del bene culturale a fini di valorizzazione, e che ricorrono di frequente nelle attività di tutela e di valorizzazione previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.²²

²¹ In particolare, il comma 3 dell'articolo 151 rinvia, ai fini dell'individuazione del partner privato, alle procedure semplificate di cui al comma 1, ove si dispone che: *“La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione”*. A sua volta, il richiamato articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce che: *“1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.”*. Le forme semplificate di individuazione del partner privato alle quali si riferisce l'articolo 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sono, quindi, quelle previste all'articolo 19 del medesimo Codice, e consistono unicamente, nel caso in cui sia superata la soglia di valore di quarantamila euro, nella pubblicazione di un avviso, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Amministrazione interessata.

²² Si pensi ad esempio ai rapporti di collaborazioni conseguenti alle concessioni di scavo archeologico e relative alle attività di conservazione, restauro, studio, fruizione del patrimonio rinvenuto.

L'istituto del partenariato pubblico privato può trovare spazio anche in relazione ai citati accordi di valorizzazione, previsti dall'articolo 112 del Codice, offrendo un importante strumento di integrazione delle attività di valorizzazione, e consentendo di beneficiare del sostegno di soggetti privati, singoli o associati, che possono contribuire alla definizione di obiettivi, tempi e modalità di valorizzazione, all'individuazione di adeguate forme di gestione dei beni e alla promozione e diffusione della conoscenza²³.

Un'ulteriore apertura alle suddette forme di collaborazione mediante gli strumenti forniti dall'articolo 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici è rappresentata dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 3, del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, comma 1, predetto Codice, *“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*.

Tra le attività di interesse generale esercitata in via esclusiva o principale dagli enti del Terzo settore, l'articolo 5, comma 1, lett. f), del Codice del Terzo settore include espressamente gli *“interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”*.

L'articolo 71, comma 3, del medesimo Codice dispone, poi, che: *“I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura*

²³ Lo stesso Ministero ha evidenziato tale possibilità con la diramazione di un'apposita circolare esplicativa, con nota del Segretariato generale n. 28 del 17 giugno 2016.

alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.".

Si tratta di un ulteriore, rilevante strumento finalizzato alla conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, ancora una volta strutturato sulla base di una collaborazione tra soggetti pubblici e privati, in questo caso costituiti dalla particolare categoria di soggetti rappresentata dagli enti del Terzo settore.

In conclusione, l'attuazione del PNRR rappresenta indubbiamente una straordinaria opportunità di rilancio del nostro Paese, anche al fine di crearne una nuova immagine. Come sinteticamente illustrato, questo processo di attuazione deve avvenire auspicabilmente anche attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, per la quale già la legislazione vigente contempla diversi strumenti, adattabili alle esigenze del caso concreto. Nel particolare settore della cultura, l'attuazione del PNRR permetterà auspicabilmente di trasformare l'eredità del passato, stratificata nel nostro eccezionale patrimonio culturale, nel motore per il futuro sviluppo culturale, sociale ed economico della comunità nazionale.

Fabio Marchetti, Docente LUISS Guido Carli e co-direttore scientifico della Fondazione Bruno Visentini

La valorizzazione sociale ed economica del patrimonio culturale

A fronte degli obblighi di tutela e conservazione imposti ai proprietari di immobili di interesse storico-culturale dal Codice dei beni culturali, l'attuale disciplina fiscale non appare adeguata agli oneri gravanti sugli stessi.

Per quanto riguarda in particolare l'imposizione sul reddito (IRPEF e IRES), l'attuale disciplina fiscale si articola per le persone fisiche e gli enti non commerciali prevalentemente nella detrazione d'imposta del 19% delle spese sostenute per la manutenzione e la valorizzazione degli immobili storico-artistici di loro proprietà, mentre per le società di capitali e gli enti commerciali è prevista la deduzione dalla base imponibile dell'intero importo delle spese di manutenzione sostenute²⁴.

Tuttavia, alcune recenti novità meritano di essere segnalate. Da un lato, il DDL di delega per la Riforma Fiscale all'art. 7, comma 2, lett. c), prevede

²⁴ In termini economici, pertanto, le società di capitali ed enti commerciali godono di un beneficio del 24/27,5% (pari all'aliquota IRES) a fronte del 19% spettante alle persone fisiche e agli enti non commerciali.

“per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico-artistico, come individuate ai sensi dell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro”. Dall’altro lato, l’art. 65-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ha previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la tutela e la valorizzazione degli immobili storico-artistici di proprietà privata, utilizzabile in compensazione per il pagamento di imposte oppure mediante cessione a terzi. Sono segnali incoraggianti anche se ancora da realizzare e, per il credito d’imposta di cui all’art. 65-bis, dagli effetti limitati²⁵.

Si osservi che, mentre la detrazione d’imposta del 19% vale appena 4,3 ml. di euro, le spese sostenute per la manutenzione e valorizzazione degli immobili storici sono state nel decennio 2007–2017 pari a 30 mld. di euro, per una spesa media — tenendo conto del numero delle dimore storiche private — di circa 90.000 euro a intervento²⁶; se si aggiunge che la spesa annuale sostenuta dallo Stato per la manutenzione del Demanio Storico Artistico va da 3,3 a 8,25 mld. (escludendo o includendo gli interventi antisismici) cui vanno aggiunti 20 ml. di costo per l’“*Art bonus*”, appare lecito affermare che il patrimonio culturale privato è di fatto ampiamente trascurato dallo Stato e affidato quasi esclusivamente ai proprietari privati.

Diverse potrebbero essere le proposte per porre rimedio a tale situazione²⁷,

²⁵ L’art. 65-bis prevede solo uno stanziamento di un milione di euro per gli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.

²⁶ Questi dati e quelli di seguito riportati sono tratti da: Fondazione Bruno Visentini, Primo e Secondo Rapporto dell’“*Osservatorio Patrimonio Culturale Privato*”; Camera dei Deputati, *Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione. Rapporto 2020* (26 novembre 2020); Commissione per le spese fiscali Ministero dell’Economia e delle Finanze, *Rapporto annuale sulle spese fiscali 2020* (24 ottobre 2020); Agenzia delle Entrate, *Osservatorio del mercato immobiliare. Statistiche catastali 2020* (22 luglio 2021); Agenzia del Demanio, *Proposta progetto di bilancio di previsione 2021* (9 settembre 2021); Agenzia del Demanio, *Open data* consultabili su <https://dati.agenziademanio.it/#/>; L. Baratta, *Turismo dimenticato. Il grande problema delle dimore storiche, escluse dal decreto rilancio*, <https://www.linkiesta.it/2020/07/associazione-dimore-storiche-immobili-privati-vincolati/>.

²⁷ Dal *ripristino* della deduzione integrale dalla base imponibile IRPEF delle spese di manutenzione e valorizzazione degli immobili storici artistici di proprietà privata, già prevista dall’art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, al *rifinanziamento* dell’art. 65-bis del D.L. 73/2021 in misura almeno pari alla spesa sostenuta dallo Stato per l’“*Art bonus*” (20 ml.), prevedendo altresì che il credito d’imposta del 50% rappresenti una misura permanente e non solo limitata per due anni.

fra le quali la più efficace potrebbe essere quella di prevedere, prendendo spunto dal sopra citato art. 65-bis del D.L. 73/2021, un credito d'imposta del 100%, cedibile a terzi, su tutte le spese annualmente sostenute per la manutenzione e valorizzazione delle Dimore Storiche, senza alcun limite di importo. Considerando che il numero annuale degli interventi sulle 37 mila Dimore Storiche non dovrebbe significativamente discostarsi dalla percentuale degli interventi sull'edilizia abitativa privata (mediamente calcolato pari al 4,34%²⁸), e che, dunque, le spese annualmente sostenute possono mediamente valutarci fra i 150 e i 200 ml. annui²⁹, l'onere per lo Stato sarebbe pari a tale importo (150/200 ml. di euro annui), onere sicuramente sostenibile se paragonato ai 3,3/8,25 mld. destinati annualmente dallo Stato per la manutenzione del Demanio Storico Artistico³⁰.

Bruno Nichetti, Studio Legale Moschetti e Socio ADSI

Agevolazioni fiscali per gli interventi di restauro sugli immobili vincolati

“In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale” (art. 1, Codice dei beni culturali). Ciò detto, nessuno Stato sarebbe in grado di conservare — con la spesa pubblica — un patrimonio tanto ingente e diffuso; così la Repubblica “delega” ai possessori o detentori di quel patrimonio. La delega è formalizzata nel c.d. “vincolo”.

Il vincolo rivela che la delega ha natura onerosa: il possessore o detentore ha l'*obbligo* di conservare il bene vincolato a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Questa impostazione ha fondato una disciplina fiscale di natura compensativa: “Tutte le agevolazioni fiscali afferenti alla categoria dei beni culturali ... rispondono essenzialmente alla finalità di compensare obblighi e

²⁸ Sui 35 ml. di immobili di edilizia abitativa sono stati mediamente calcolati un milione e mezzo di interventi di manutenzione e ristrutturazione per un costo medio annuale calcolato fra i 25 mld. e i 28 mld. di euro.

²⁹ Tenendo conto dell'importo sopra indicato di 90.000 euro come spesa annuale media per singoli interventi di manutenzione e valorizzazione degli immobili storici artistici di proprietà privata.

³⁰ La proposta formulata andrebbe integrata prevedendo, per i soggetti che non dovessero poter accedere al credito d'imposta, e, in ogni caso, per la parte non coperta dal credito d'imposta, che rimanga applicabile la detrazione d'imposta del 19% ex art. 15, lett. g) T.u.i.r., e — considerando che la misura è applicabile solo nei confronti dei proprietari persone fisiche — disponendo una disciplina *ad hoc* per gli interventi riguardanti immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa (ad esempio, prevedendo una particolare disciplina di favore per le *start-up* innovative a vocazione sociale o per le imprese sociali, disponendo innanzitutto l'esclusione dall'imposizione di registro dei trasferimenti di immobili effettuati a tali soggetti per l'esercizio di un'attività di impresa culturale, nonché l'esclusione del diritto di prelazione artistica a favore dello Stato su tali trasferimenti, a condizione che siano destinati ad imprese culturali partecipate in via prevalente dai proprietari trasferenti).

vincoli a essi inerenti” (Corte Cost., sent. 72/2018). Conformi sentt. 345 e 346/2002, che invocano l’“equità fiscale” derivante dalla “minore utilità economica”, a causa “del complesso di vincoli e limiti”. L’approccio tradizionale poggia dunque sul minor valore del bene vincolato per il possessore/detentore.

D’altro canto, il bene vincolato riveste un maggior valore per la collettività. Concetto che viene ora affermato nella *Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, adottata a Faro il 13.10.2005, vigente dal 1.6.2011, sottoscritta dall’Italia il 27.2.2013, e ratificata dalla L. n. 133/2020, con effetto dal 1.4.2021.

La diversa prospettiva emerge già dalle definizioni: non “bene culturale”, ma “eredità culturale”, che è “diritto” spettante alla “comunità” (art. 1). Tale “diritto” è però bilanciato da una “responsabilità condivisa” (Parte III), che obbliga a “definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione” (art. 9). Cioè: il “diritto” all’“eredità culturale” onera la comunità stessa a partecipare delle spese necessarie. Il diritto di tutti non può gravare per intero sul possessore/detentore.

Questo sostegno pubblico si esplica anche nelle agevolazioni fiscali ai restauri. In tale ambito, lo strumento primario è il credito d’imposta.

È detraibile dall’Irpef (art. 15, co. 1, lett. g, T.u.i.r.) un credito d’imposta pari al 19% delle spese per gli interventi sulle cose vincolate (e dunque anche parchi e giardini). Dal 2021, tuttavia, tale incentivo decresce al crescere del reddito personale. È parzialmente cumulabile con le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, T.u.i.r.).

Altre misure prevedono, in alternativa alla detrazione, la cedibilità a terzi del credito d’imposta (anche previo sconto in fattura), così da non perdere il credito che ecceda l’imposta stessa. Questa opzione assume una valenza peculiare per gli immobili vincolati, che implicano costi mediamente più elevati. In tal modo, l’incentivo non è più limitato dalla capacità contributiva del committente, ma commisurato all’intervento sul bene.

Così: compensabile o cedibile è il credito d’imposta (fino a centomila euro) previsto dal “Fondo per il restauro” (art. 65-bis, Decreto Sostegni-ter), sul 50% delle spese sostenute da persone fisiche nel 2021 e 2022 sugli “immobili vincolati” (inclusi parchi e giardini). Con l’auspicio che la misura diventi permanente e sia aumentata la dotazione del fondo (ora di un milione).

Detraibili o cedibili sono i crediti d’imposta previsti per la generalità degli immobili, con norme specifiche per i beni vincolati. Così il c.d. “Bonus facciate”, con detrazione delle spese al 90%, dispensa gli edifici vincolati dai requisiti termici ed energetici, se, previo giudizio della Soprintendenza, ne derivi “un’alterazione sostanziale” dei “profili storici, artistici e paesaggistici” (art. 3, co. 3-bis.1, D.Lgs. 192/2005).

Contraddittorio invece il c.d. “super bonus”, con detrazione al 110% (art. 119, c.d. “Decreto Rilancio”). Beneficia gli immobili vincolati già solo per gli interventi c.d. “trainati” (ancorché non congiunti ai c.d. “trainanti”). Salvo escluderne dimore signorili e ville, nonché castelli e palazzi di pregio storico

e culturale non aperti al pubblico.

Ciò apre una riflessione ulteriore. L'approccio tradizionale agevola il restauro dell'immobile vincolato, in quanto tale. Il "super bonus", però, ammette all'incentivo solo castelli e palazzi aperti al pubblico. In modo simile, il "bonus facciate" incentiva il restauro delle sole facciate visibili dalla pubblica via. Così, l'agevolazione non è più collegata al bene in sé, ma alla sua fruibilità.

Ora: tutela e fruizione pubblica soddisfano due interessi collettivi diversi. L'interesse alla fruizione non può sostituire l'interesse alla tutela, ma deve affiancarlo. La tutela rimane necessaria e deve essere incentivata di suo. L'apertura al pubblico è un *quid pluris*, incentivabile a parte (anche in via extrafiscale, tramite contributi, come i fondi del P.N.R.R.).

La soddisfazione di interessi collettivi distinti, porti allora ad agevolazioni distinte e cumulabili.

Che cosa si intende per bene culturale e qual è il suo valore? Il **Bene Culturale** è testimonianza materiale del valore di una civiltà, che genera effetti positivi sull'ambiente circostante, ed è la base di un'identità.

Questa bellezza va preservata, e per preservarla bisogna intraprendere una serie di azioni che partono dalla conoscenza, perché si conserva solo ciò che si conosce e a cui si riconosce un "valore".

È a partire da questi presupposti che nel corso del 2021 la **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza** e l'**Associazione Dimore Storiche Italiane** hanno dato vita al ciclo di convegni dal titolo **Il valore del bene culturale**, un momento di confronto per valutare lo stato dell'arte sia delle modalità di intervento che delle norme in essere e ricavarne indicazioni utili per tutti gli attori coinvolti nel processo di tutela e valorizzazione di questi beni: associazioni, ordini professionali, confederazioni, amministrazioni locali, ecc.

Articolato in cinque appuntamenti, tenutisi tra le province di Verona, Vicenza e Rovigo, il ciclo ha costituito un'opportunità di dialogo tra tutti gli interlocutori, un'occasione di comprensione dei processi decisionali degli organi istituzionali quali le Soprintendenze e le Amministrazioni locali, e un'occasione di presentazione e di commento di buone pratiche, come esempi a cui ispirarsi per coniugare conservazione ed innovazione nelle Dimore Storiche.

Ne sono emerse la necessità di continuare il dialogo e cercare di renderlo costante per favorire la collaborazione tra la dimensione del bene culturale pubblico e quella del bene culturale privato; l'importanza di sancire il principio dell'essenzialità del patrimonio culturale, che costituisce quell'eccezione (nel più ampio insieme del patrimonio immobiliare) da cui dipende il futuro dell'Italia, una delle principali risorse sostenibili del nostro Paese nel lungo termine, ridefinendo anche una nuova centralità delle **Soprintendenze**, che costituiscono il principale organo preposto alla tutela e le cui funzioni andrebbero valorizzate; l'importanza che le amministrazioni locali vengano "formate ed informate" sul patrimonio culturale pubblico e privato per concorrere al PNRR; e infine, l'importanza che il **Bene Culturale** riveste per il territorio in quanto considerato *asset* strategico per la ripresa.

